



<i>Titolo</i>	<b>REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/33/UE E DEL D.P.R. 162/99 Art. 17bis E S.M.I.</b>
<i>Riferimento</i>	Reg. IMQ-LIFT
<i>Revisione e data entrata in vigore</i>	Rev. 2 del 05/12/2024
<i>Approvato da</i>	IMQ S.p.A. – B.U. FV

Indice

<b>ART. 1.</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2.</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>4</b>
	2.1. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/33/UE E DEL D.P.R. 162/99 ART. 17 BIS E S.M.I. ....	4
	2.2. CERTIFICAZIONE UE.....	5
<b>ART. 3.</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
	3.1. OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UE .....	6
	3.2. CAMPIONI .....	6
	3.3. PERSONALE DI VERIFICA .....	6
	3.4. RISERVATEZZA.....	6
	3.5. IMPARZIALITÀ .....	7
	3.6. CODICE ETICO IMQ E DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 .....	7
	3.7. ACCREDITAMENTI E ABILITAZIONI DI IMQ.....	7
	3.7.1. <i>Obblighi in relazione all'accreditamento</i> .....	7
	3.7.2. <i>Sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di IMQ</i> .....	8
	3.8. SUBAPPALTO .....	8
<b>ART. 4.</b>	<b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 5.</b>	<b>ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.....</b>	<b>10</b>
	5.1. ESAME UE DEL TIPO PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (ALLEGATO IVA) .....	10
	5.2. ESAME UE DEL TIPO PER ASCENSORI (ALLEGATO IVB).....	13
	5.3. ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI (ALLEGATO V).....	16
	5.4. CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (ALLEGATO VI).....	18
	5.5. CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (ALLEGATO VII) .....	25
	5.6. CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ PER GLI ASCENSORI (ALLEGATO VIII).....	33
	5.7. CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORE (ALLEGATO IX) .....	35
	5.8. CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO PER GLI ASCENSORI (ALLEGATO X) .....	36
	5.9. CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ PIÙ ESAME DEL PROGETTO PER GLI ASCENSORI (ALLEGATO XI) .....	44
	5.10. CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DEGLI ASCENSORI (ALLEGATO XII) .....	52
	5.11. CERTIFICAZIONE DI ACCORDO PREVENTIVO AI SENSI DEL DPR 162/99 ART. 17BIS .....	60
<b>ART. 6.</b>	<b>ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE .....</b>	<b>62</b>
	6.1. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE .....	62
	6.2. SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGO DI INFORMATIVA .....	63
<b>ART. 7.</b>	<b>CONDIZIONI ECONOMICHE.....</b>	<b>63</b>
	7.1. IMPORTI PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE .....	63
	7.2. VARIAZIONE DEL LISTINO PREZZI IMQ.....	63
	7.3. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI.....	64

<b>ART. 8.</b>	<b>UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, MARCHI</b> .....	<b>64</b>
8.1.	MARCATURA CE .....	64
8.2.	TRASFERIBILITÀ DELLA CERTIFICAZIONE - MODIFICHE NELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO .....	65
<b>ART. 9.</b>	<b>SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>65</b>
9.1.	RINUNCIA.....	65
9.1.1.	<i>Rinuncia alla sorveglianza</i> .....	65
9.1.2.	<i>Rinuncia alla certificazione UE</i> .....	66
9.2.	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E/O DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	67
9.2.1.	<i>Motivazione del provvedimento di sospensione</i> .....	67
9.2.2.	<i>Sospensione delle Certificazione UE rilasciate</i> .....	67
9.2.3.	<i>Comunicazione del provvedimento di sospensione</i> .....	67
9.2.4.	<i>Conseguenze della sospensione</i> .....	67
9.2.5.	<i>Ripristino della Certificazione UE</i> .....	68
9.2.6.	<i>Durata del periodo di sospensione</i> .....	68
9.3.	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE UE .....	68
9.3.1.	<i>Motivazioni del provvedimento di revoca</i> .....	68
9.3.2.	<i>Comunicazione del provvedimento di revoca</i> .....	69
9.3.3.	<i>Conseguenze della revoca</i> .....	69
<b>ART. 10.</b>	<b>VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI</b> .....	<b>70</b>
10.1.	MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E/O ALLE NORME DI RIFERIMENTO .....	70
10.2.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....	70
10.3.	VALUTAZIONE SUPPLEMENTARE A SEGUITO DI MODIFICHE .....	71
<b>ART. 11.</b>	<b>LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>71</b>
11.1.	RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - MANLEVA .....	71
11.2.	INADEMPIMENTO IMQ – LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ .....	71
11.3.	CLAUSOLA DI DECADENZA.....	71
11.4.	ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DI IMQ .....	72
<b>ART. 12.</b>	<b>DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO</b> .....	<b>72</b>
12.1.	ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO .....	72
12.2.	DURATA DEL CONTRATTO .....	72
12.3.	FACOLTÀ DI RECESSO.....	72
12.4.	RINNOVO .....	73
<b>ART. 13.</b>	<b>PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b> .....	<b>74</b>
<b>ART. 14.</b>	<b>RECLAMI E RICORSI</b> .....	<b>75</b>
14.1.	RECLAMI.....	75
14.2.	RICORSI.....	75
<b>ART. 15.</b>	<b>SEGNALAZIONI DA PARTE DEL MERCATO</b> .....	<b>75</b>
<b>ART. 16.</b>	<b>LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE</b> .....	<b>76</b>
16.1.	LEGGE APPLICABILE .....	76
16.2.	FORO COMPETENTE .....	76

## Art. 1. PREMESSA

Il presente “Regolamento per la valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. 162/99 art. 17 bis e s.m.i.” per i quali IMQ S.p.A. (“**IMQ**”) opera come Organismo Notificato (il “**Regolamento IMQ-LIFT**”) si applica ai servizi di valutazione della conformità erogati da IMQ., come di seguito descritti, salvo che IMQ e il richiedente il servizio di valutazione della conformità (il “**Committente**”) concordino espressamente delle deroghe al Regolamento IMQ-LIFT.

Ogni modifica o deroga sarà valida solo se preventivamente concordata per iscritto tra IMQ e il Committente (le “**Parti**”). Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti risultassero per qualsiasi motivo nulli o inefficaci, la nullità o l’inefficacia non si estenderà alle altre prescrizioni del presente Regolamento IMQ-LIFT.

Le eventuali deroghe espressamente concordate non potranno in alcun modo riguardare le procedure di valutazione della conformità secondo le quali IMQ, in qualità di Organismo Notificato, è tenuta ad operare.

## Art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

### 2.1. Valutazione della Conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. 162/99 art. 17 bis e s.m.i.

Il presente Regolamento IMQ-LIFT, approvato da IMQ, stabilisce le prescrizioni per la fornitura, da parte di IMQ, di uno o più servizi di valutazione della conformità (qui di seguito il “**Servizio**” o i “**Servizi**”) ai sensi della Direttiva 2014/33/UE (la “**Direttiva**”) e del D.P.R. 162/99 art. 17bis (il “**DPR**”) per i quali IMQ è autorizzata ad operare in qualità di Organismo Notificato (“**Organismo Notificato**” od “**ON**”).

All’interno del presente Regolamento IMQ, vengono anche definite le condizioni applicabili al Contratto stipulato tra le Parti, assumendone quali elementi essenziali ed integranti:

- a) da parte del Committente, l’accettazione della pertinente offerta IMQ (o documento contrattuale di valenza equivalente, cioè Ordine d’acquisto emesso dal Committente con riferimento all’offerta IMQ), la presentazione della Domanda e l’accettazione del Regolamento IMQ-LIFT;
- b) da parte di IMQ a fronte della ricezione della documentazione trasmessa dal Committente, la conferma dell’offerta IMQ accettata dal Committente (o dell’Ordine d’acquisto emesso da quest’ultimo).

Il presente Regolamento IMQ-LIFT si applica in conformità ai requisiti dei seguenti documenti:

- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva Ascensori 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
- Decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE

relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori e s.m.i.”;

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 “Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che eseguono audit e certificazioni di sistemi di gestione – Parte 1: Requisiti”;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;
- Norma UNI EN ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”;
- Norma UNI EN ISO 19011 “Linee Guida per audit di sistemi di gestione”;
- Procedura EA – 2/17 “EA Document on Accreditation for Notification Purposes”;
- Linee Guida ILAC P10 “ILAC policy on metrology traceability of measurement results”;
- Linee Guida ILAC P15 “Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”;
- Guida BLU “Guida Blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”;
- Regolamento Accredia RG-01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, ispezione, Validazione e Verifica”;
- Regolamento Accredia RG-01-01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione”;
- Regolamento Accredia RG-01-03 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio/Processo”;
- Regolamento Accredia RG-01-04 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione”;
- Regolamento Accredia RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA”;
- Documento DT-01-DC “Approccio ACCREDIA agli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti alla marcatura CE e conseguenti prescrizioni per i CAB richiedenti tale tipologia di accreditamento”;
- Norma UNI EN 81-20 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e di cose – Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”;
- Norma UNI EN 81-50 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Verifiche e prove – Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori”;
- Raccomandazioni ALPI ON-A/RAC 006 del 11/12/2014;
- Altri documenti normativi, legislativi, regolamentari applicabili.

## 2.2. Certificazione UE

Il Committente affida a IMQ il Servizio ai sensi delle seguenti procedure previste dalla Direttiva e dal D.P.R. 162/99 art. 17bis:

1. Esame UE del Tipo per componenti di sicurezza (Allegato IV parte A);
2. Esame UE del Tipo ascensori (Allegato IV parte B);
3. Esame finale sugli ascensori (Allegato V);
4. Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (Allegato VI);
5. Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Allegato VII);
6. Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (Allegato VIII);
7. Conformità al Tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Allegato IX);
8. Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Allegato X);

9. Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (Allegato XI);
10. Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Allegato XII);
11. Certificazione di Accordo preventivo ai sensi del DPR 162/99 Art. 17bis.

## **Art. 3. CONDIZIONI GENERALI**

### **3.1. Ottenimento della Certificazione UE**

La certificazione UE, e il suo mantenimento ove applicabile, sono subordinati:

- a) alla disponibilità del Committente a sottoporsi alle valutazioni ordinarie e supplementari, documentali e presso le sedi del Committente stesso e/o altre sedi coinvolte (per esempio le sedi dei fornitori, dei subappaltatori), nelle tempistiche previste ed indicate da IMQ;
- b) all'esito positivo delle suddette attività di valutazione di conformità, eseguite da IMQ;
- c) al pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ (es. per le attività di rilascio, mantenimento e rinnovo della certificazione, per la variazione/riemissione dei certificati, ecc.).

### **3.2. Campioni**

Se previsti, i campioni dovranno pervenire al laboratorio indicato da IMQ accompagnati da un documento di consegna riportante la casuale "Prove Tecniche", adeguatamente etichettati con l'indicazione del numero d'ordine o dell'offerta. Tutte le spese di trasporto sono a carico del Committente. E' onere del Committente provvedere al ritiro dei campioni al termine delle prove, salvo quando venga attivata la procedura di ricorso di cui all'art. 14.2 che segue. Decorsi inutilmente quindici (15) giorni dalla comunicazione di conclusione delle prove, IMQ potrà provvedere allo smaltimento dei materiali a spese del Committente. Nel caso di prove distruttive, i materiali di risulta saranno smaltiti immediatamente a cura di IMQ, ma i relativi costi saranno a carico del Committente.

### **3.3. Personale di verifica**

IMQ affida le attività di verifica a personale – dipendente di IMQ o legato da rapporto di collaborazione con IMQ o dipendente di società con le quali IMQ ha siglato un contratto di fornitura di servizi – comunque dotato di specifica competenza e preventivamente qualificato secondo apposite procedure, in conformità alle disposizioni di accreditamento applicabili.

### **3.4. Riservatezza**

Tutti gli atti relativi all'attività di valutazione (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di verifica, ecc.) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui IMQ aderisce e, in generale, da disposizioni legislative e/o dalle disposizioni degli Enti di accreditamento e delle Autorità competenti.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività in oggetto sono riservati al personale di IMQ coinvolto nell'iter di valutazione della conformità e agli Enti di accreditamento. Nel caso in cui talune informazioni debbano essere comunicate o divulgate in virtù di disposizioni legislative/di accreditamento, IMQ ne darà avviso al Committente.

I documenti di proprietà del Committente acquisiti da IMQ correlati all'oggetto del presente Regolamento IMQ-LIFT sono mantenuti da IMQ per tutto il periodo di validità del Contratto e per almeno dieci (10) anni, salvo specifiche



disposizioni più stringenti. In particolare, relativamente all'Allegato IV parte A e B, Allegato VII e Allegato XI il tempo minimo di conservazione è pari a quindici (15) anni.

### 3.5. Imparzialità

IMQ, nel suo ruolo di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, di Organismo di Certificazione e di Organismo di Ispezione di Tipo A, è tenuta a garantire la propria imparzialità nel corso di tutte le attività di valutazione della conformità e di ispezione e dispone di un processo di analisi, valutazione e gestione dei rischi all'imparzialità.

IMQ non è - e s'impegna a non essere - collegata ad una parte direttamente coinvolta in attività/situazioni di: progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, commercializzazione, possesso, utilizzo e manutenzione dei prodotti verificati o simili a quelli verificati ed a questi concorrenziali.

Nell'effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento IMQ-LIFT IMQ si impegna a non fornire attività di consulenza di alcun tipo.

### 3.6. Codice etico IMQ e Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

IMQ ha adottato un Codice Etico ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che è disponibile nel sito internet <https://www.imq.it/it/codice-etico-e-policy>. Pertanto, il Committente, nel condurre affari con IMQ, è tenuto a prenderne visione ed avere comportamenti improntati ai più alti standard etici.

Con la firma del Contratto di certificazione, il Committente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico IMQ e di averne accettato il contenuto.

Il Committente dichiara altresì di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, di impegnarsi al rispetto del Codice Etico IMQ e ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In particolare, l'inosservanza da parte del Committente di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto di certificazione e legittimerà IMQ a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile. A tal fine IMQ dovrà comunicare al Committente, a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva.

Inoltre, la realizzazione da parte del Committente di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo IMQ sia venuto a conoscenza, legittimerà quest'ultima a recedere dal Contratto di certificazione per giusta causa.

### 3.7. Accreditalenti e abilitazioni di IMQ

#### 3.7.1. Obblighi in relazione all'accreditamento

Nell'attività oggetto del presente Regolamento IMQ-LIFT, IMQ opera in quanto autorizzato/abilitato dalle Autorità competenti per la Direttiva 2014/33/UE e notificato alla Commissione Europea per attuare i compiti legati all'applicazione delle procedure di valutazione della conformità di prodotti, processi e servizi fissate dalla Direttiva 2014/33/UE, per conto degli operatori economici, con competenza, trasparenza, neutralità, indipendenza.



In particolare, nell'ambito della Direttiva 2014/33/UE per la quale l'autorizzazione/abilitazione dell'Autorità competente è concessa sulla base dell'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA (Ente Italiano di AccredITamento), ai sensi delle norme internazionali ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, IMQ deve operare in conformità a tali norme ed alle disposizioni specifiche emesse da ACCREDIA, applicando i relativi documenti di riferimento, che qui s'intendono espressamente richiamati.

IMQ è altresì tenuta a comunicare all'Ente di AccredITamento e alle Autorità competenti lo stato di validità dei certificati emessi (es. certificazioni rilasciate, limitate, sospese e revocate).

Gli Enti di AccredITamento e le Autorità competenti hanno inoltre la facoltà di eseguire audit presso le sedi di IMQ e/o presso le sedi dei suoi Clienti e/o presso le sedi di fornitori/subappaltatori critici dei suoi Clienti, al fine di verificare l'operato di IMQ nell'ambito degli schemi di certificazione accREDITATI.

*Nota: Informazioni aggiornate sullo stato di accREDITamento di IMQ sono disponibili sui siti web [www.imq.it](http://www.imq.it) e, per gli accREDITamenti rilasciati da ACCREDIA, [www.accredia.it](http://www.accredia.it).*

### **3.7.2. Sospensione, rinuncia o revoca dell'accREDITamento e/o dell'abilitazione di IMQ**

Nel caso in cui ad IMQ fosse sospeso, limitato o revocato l'accREDITamento e/o l'abilitazione necessaria ad operare, o in caso di propria rinuncia, IMQ provvederà ad informarne il Committente, nonché a supportarlo nell'eventuale passaggio ad altro Organismo di Certificazione/Ispezione.

Salvo casi di dolo e colpa grave, IMQ non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Committente dalla sospensione, rinuncia, limitazione dell'estensione o revoca dell'accREDITamento e/o abilitazione; nei suddetti casi, il Committente ha facoltà di rinunciare alla certificazione rilasciata da IMQ, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

### **3.8. Subappalto**

Previa informativa al Committente, IMQ si riserva la possibilità di subappaltare a terzi parte del Servizio richiesto, per esempio l'esecuzione di prove presso laboratori esterni, ove ciò non sia escluso dalla normativa applicabile. Il Committente, che sarà informato del dettaglio delle attività affidate all'esterno nonché dei riferimenti del subappaltatore, ha la facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, tale affidamento all'esterno entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

IMQ si assume la piena responsabilità per ogni attività affidata all'esterno e mantiene la responsabilità per rilasciare, mantenere, estendere, limitare, sospendere o ritirare le Certificazioni UE.

IMQ garantisce che il soggetto a cui è affidato il subappalto sia competente e sia conforme alle disposizioni normative applicabili e non sia coinvolto con la progettazione e la fabbricazione del prodotto da certificare, per non compromettere l'imparzialità di cui al par. 3.5 che precede.

## **Art. 4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il Committente ha la facoltà di chiedere preventivamente un'offerta nella quale IMQ esponga una descrizione dettagliata delle attività svolte in qualità di Organismo Notificato e del relativo Listino Prezzi applicato.



Essa conterrà le seguenti informazioni:

- a) la descrizione del Servizio;
- b) riferimento al Regolamento IMQ-LIFT (documentazione disponibile sul sito web [www.imq.it](http://www.imq.it));
- c) le modalità di erogazione del Servizio;
- d) I tempi di audit, quando applicabile (ai fini della loro determinazione il calcolo degli addetti è comprensivo del personale dipendente e dei collaboratori esterni, anche con contratti part-time, a tempo determinato, stagionale, ecc., come previsto dalle disposizioni di accreditamento applicabili);
- e) l'importo dovuto, come da Listino prezzi IMQ in vigore, dettagliato per le singole richieste;
- f) le modalità di fatturazione e di pagamento.

In caso di accettazione dell'offerta, il Committente è tenuto ad inviare ad IMQ:

- a) l'offerta controfirmata per accettazione della stessa;
- b) l'accettazione del Regolamento IMQ-LIFT e delle rispettive clausole vessatorie, da parte del Legale Rappresentante, da parte di suo Procuratore o di persona munita di opportuna delega;
- c) l'eventuale ordine d'acquisto, se richiesto dall'amministrazione del Committente;
- d) la domanda di certificazione debitamente compilata e sottoscritta.

L'offerta accettata e la domanda di certificazione deve essere trasmesse via e-mail all'indirizzo di posta elettronica del contatto IMQ indicato nell'offerta stessa o all'indirizzo di posta elettronica [verifiche.impianti@imq.it](mailto:verifiche.impianti@imq.it).

Tutta la documentazione tecnica richiesta nella Domanda di certificazione ed eventuali ulteriori integrazioni, andranno spedite a mezzo posta su supporto digitale (es. CD ROM) al seguente indirizzo:

**IMQ S.p.A.**

**Via Quintiliano, 43 – 20138 Milano**

**C.A. Business Unit "Macchine, Servizi Ispettivi e Certificazione di Persone" – Settore Operativo Ascensori e Macchine"**

**Rif. N. Preventivo riportato in alto a destra nell'offerta**

**Oggetto: Documentazione tecnica**

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello predisposto da IMQ, compilato in tutte le sue parti e firmato da un Legale rappresentante o Procuratore o persona munita di opportuna delega del Committente. I contenuti della domanda sono indicati nell'Art. 5 che segue per ciascuna delle possibili procedure di valutazione della conformità.

La domanda deve essere presentata ad un unico Organismo Notificato.

Nel caso in cui il Committente abbia già ottenuto da altro Organismo Notificato una o più Certificazioni UE e richieda a IMQ di subentrare come nuovo Organismo Notificato per le attività di sorveglianza, il Committente stesso è tenuto a fornire ad IMQ anche copia di tali Certificazioni UE.

L'accettazione da parte di IMQ della Domanda presentata dal Committente resta subordinata all'esito positivo del riesame della Domanda stessa da parte del personale competente IMQ.

Segue la fase di pianificazione dell'attività da parte di IMQ, con comunicazione al Committente delle modalità di erogazione del Servizio.

IMQ non garantisce e non può garantire in alcun modo l'esito positivo dell'attività di verifica e, di conseguenza, l'emissione del relativo Certificato UE.

Il Committente non può dare pubblicità alla Domanda in corso fino all'esito positivo delle relative prove, verifiche e valutazioni. In casi debitamente motivati, IMQ può concedere una deroga a tale divieto.

Nel caso in cui vengano successivamente presentate Domande per tipi simili ad altri già coperti da Certificato di Esame UE di Tipo o per varianti a tipi già coperti dal Certificato di Esame UE di Tipo, spetta a IMQ giudicare, insindacabilmente, se la documentazione fornita e le prove cui il prodotto deve essere sottoposto possano essere ridotte, nonché l'entità di tale riduzione.

IMQ si riserva di riconoscere documenti rilasciati da altri Enti di certificazione, quali certificati, dichiarazioni di approvazione, certificati di approvazione, rapporti di prova, relazioni attestanti la conformità dei prodotti.

## **Art. 5. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ**

### **5.1. Esame UE del Tipo per i componenti di sicurezza per ascensori (Allegato IVA)**

5.1.1 L'esame UE del Tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato esamina il progetto tecnico di un componente di sicurezza per ascensori, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili e che permetta all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare tali prescrizioni.

5.1.2 La domanda è presentata dal Fabbricante o dal suo Rappresentante autorizzato e deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del Fabbricante e, qualora la domanda sia presentata da un suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza per ascensori;
- b) una dichiarazione scritta che la domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato;
- c) la documentazione tecnica;
- d) un campione rappresentativo del componente di sicurezza per ascensori o l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato. L'Organismo Notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;
- e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del Fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del Fabbricante.

5.1.3 La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del componente di sicurezza per ascensori e comprende un'analisi e una valutazione dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di sicurezza per ascensori.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale del componente di sicurezza per ascensori, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione, intemperie);

- b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
- c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e del funzionamento del componente di sicurezza per ascensori;
- d) un elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per garantire che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui all'art. 2.3, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- e) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dal Fabbricante;
- f) le relazioni sulle prove effettuate;
- g) un esemplare delle istruzioni dei componenti di sicurezza per ascensori;
- h) le disposizioni adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori di serie al componente di sicurezza per ascensori esaminato.

Tali documenti devono essere normalmente redatti in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

5.1.4 IMQ, in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV della Direttiva esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori.

Completata la fase istruttoria, IMQ assegna l'attività al tecnico incaricato, che possiede una competenza adeguata all'attività da svolgere. Il nominativo è comunicato per iscritto dal tecnico incaricato al Committente, il quale ha diritto di chiedere la sostituzione di tale tecnico; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro tre giorni lavorativi da quando il Committente riceve l'informazione e deve essere adeguatamente motivata.

IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni esposte dal richiedente.

Se dall'esame della documentazione dovessero emergere delle Non Conformità rispetto ai requisiti essenziali della Direttiva o parte della documentazione dovesse risultare mancante o incompleta, IMQ informerà in forma scritta il Fabbricante, e resterà in attesa dell'integrazione della documentazione stessa e/o della modifica del progetto.

Le Non Conformità documentali vengono classificate nel seguente modo:

- M = Non Conformità Maggiore:

Evidenza di Non Conformità rispetto ai requisiti essenziali della Direttiva e/o mancanza di uno qualsiasi dei documenti previsti nel Fascicolo Tecnico.

Il Fabbricante dovrà integrare la documentazione per poter permettere la verifica del componente di sicurezza in campo e/o presso IMQ.

- m = Non Conformità minore:

La documentazione richiesta è presente ma risulta evidentemente incompleta o incongruente per permettere la valutazione completa del componente di sicurezza.

Le Non Conformità minori potranno essere risolte nel proseguo della valutazione e non pregiudicano la verifica del componente di sicurezza in campo e/o presso IMQ.

Le Non Conformità riscontrate vengono comunicate in forma scritta al Fabbricante a cura di IMQ che, nel caso di Non Conformità Maggiori, resterà in attesa della relativa risoluzione prima di effettuare la verifica del componente di sicurezza in campo e/o presso IMQ.

Il Fabbricante ha 2 (due) mesi di tempo per inviare la documentazione mancante o integrativa; in caso contrario, IMQ potrà decidere di bloccare l'iter di valutazione e richiedere il pagamento dell'attività svolta fino a quel punto come specificato all'art. 7.3 che segue.

5.1.5 A conclusione dell'esito positivo dell'esame documentale IMQ:

- a) concorda con il Fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove;
- b) verifica che i campioni rappresentativi siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
- c) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il Fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
- d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal Fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche garantiscano che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva e permetta all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare tali prescrizioni.

Se dall'attività di prova e verifica dovessero emergere delle Non Conformità rispetto ai requisiti essenziali della Direttiva, IMQ provvederà a farne comunicazione al Fabbricante che ha tre (3) mesi di tempo per implementare le opportune azioni correttive.

Le evidenze fornite saranno valutate in forma documentale, ripetendo delle prove oppure effettuando una valutazione specifica a seconda delle modifiche stesse. I costi per lo svolgimento di questa attività sono comunicati da IMQ tramite un'opportuna offerta economica.

5.1.6 Se il Tipo del componente di sicurezza per ascensori risulta conforme, IMQ rilascia al Fabbricante un certificato di Esame UE del Tipo riportante il nome e l'indirizzo del Fabbricante, le conclusioni dell'esame UE del Tipo, le eventuali condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato è redatto sulla base di un modello standard conforme a quanto indicato nell'Allegato IV parte A della Direttiva e può comprendere uno o più allegati. Il certificato è redatto in testo bilingue (italiano e inglese); la traduzione in altre lingue può essere effettuata, purché stabilita a priori, in fase di offerta.

In caso contrario, IMQ rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del Tipo e informa di tale decisione il richiedente dando tutte le motivazioni del caso.

5.1.7 IMQ conserva una copia del certificato di esame UE del Tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione per quindici (15) anni dalla data di emissione di tale certificato.

5.1.8 IMQ segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non soddisfa più le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva. IMQ decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e, in caso affermativo, ne informa il Fabbricante. Le spese per dette attività saranno a carico del Committente, previa accettazione dell'offerta formulata da IMQ.

5.1.9 Il Fabbricante informa IMQ di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del componente di sicurezza per ascensori alle prescrizioni essenziali di salute e sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva o sulle condizioni di validità del certificato di Esame UE del Tipo. IMQ esamina la modifica e comunica

al richiedente se il certificato di Esame UE del Tipo rimane valido o sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. IMQ rilascia un supplemento al certificato di Esame UE del Tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di Esame UE del Tipo, secondo i casi. Le spese per dette attività saranno a carico del Committente, previa accettazione dell'offerta formulata da IMQ.

5.1.10 IMQ informa la propria Autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del Tipo e agli eventuali supplementi che ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni Organismo Notificato informa gli altri Organismi Notificati dei certificati di esame UE del Tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, di tali certificati e/o supplementi da esso rilasciati.

5.1.11 La Commissione, gli Stati membri e gli altri Organismi Notificati possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall'Organismo Notificato.

5.1.12 Il Fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del Certificato di Esame UE del Tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci (10) anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.

## 5.2. Esame UE del Tipo per ascensori (Allegato IVB)

5.2.1 L'esame UE del Tipo degli ascensori è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato esamina il progetto tecnico di un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico dell'ascensore modello o dell'ascensore rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza ad esso applicabili.

L'Esame UE del Tipo di un ascensore include l'esame di un campione rappresentativo di un ascensore completo.

5.2.2 La domanda è presentata dall'Installatore o dal suo Rappresentante autorizzato e deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo dell'Installatore e, qualora la domanda sia presentata da un suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) una dichiarazione scritta che la domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato;
- c) la documentazione tecnica;
- d) l'indicazione del luogo in cui l'ascensore campione può essere esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre (3) livelli (alto, basso e intermedio);
- e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio dell'Installatore oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità dell'Installatore.

5.2.3 La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:

- a) una descrizione dell'ascensore modello che indichi chiaramente tutte le varianti consentite;
- b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;

- c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
- d) un elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- e) una copia della dichiarazione di conformità UE dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore;
- f) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dell'Installatore;
- g) le relazioni sulle prove effettuate;
- h) un esemplare delle istruzioni;
- i) le disposizioni adottate durante l'installazione per garantire la conformità dell'ascensore di serie ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

Tali documenti devono essere normalmente redatti in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

5.2.4 IMQ, in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV della Direttiva esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante.

Completata la fase istruttoria, IMQ assegna l'attività al tecnico incaricato, che possiede una competenza adeguata all'attività da svolgere. Il nominativo è comunicato per iscritto dal tecnico incaricato al Committente, il quale ha diritto di chiedere la sostituzione di tale tecnico; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro tre (3) giorni lavorativi da quando il Committente riceve l'informazione e deve essere adeguatamente motivata.

IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni esposte dal richiedente.

Se dall'esame della documentazione dovessero emergere delle Non Conformità rispetto ai requisiti essenziali della Direttiva o parte della documentazione dovesse risultare mancante o incompleta, IMQ informerà in forma scritta l'Installatore, e resterà in attesa dell'integrazione della documentazione stessa e/o della modifica del progetto.

Le Non Conformità documentali vengono classificate nel seguente modo:

- M = Non Conformità Maggiore:

Evidenza di Non Conformità rispetto ai requisiti essenziali della Direttiva e/o mancanza di uno qualsiasi dei documenti previsti nel Fascicolo Tecnico.

L'Installatore dovrà integrare la documentazione per poter permettere la verifica dell'ascensore da parte di IMQ.

- m = Non Conformità minore:

La documentazione richiesta è presente ma risulta evidentemente incompleta o incongruente per permettere la valutazione completa del componente di sicurezza.

Le Non Conformità minori potranno essere risolte nel proseguo della valutazione e non pregiudicano la verifica del componente di sicurezza in campo e/o presso IMQ.

Le Non Conformità riscontrate vengono comunicate in forma scritta all'Installatore a cura di IMQ che, nel caso di Non Conformità Maggiori, resterà in attesa della relativa risoluzione prima di effettuare la verifica dell'ascensore

in campo.

L'Installatore ha 2 (due) mesi di tempo per inviare la documentazione mancante o integrativa; in caso contrario, IMQ potrà decidere di bloccare l'iter di valutazione e richiedere il pagamento dell'attività svolta fino a quel punto, come specificato all'art. 7.3 che segue.

5.2.5 A conclusione dell'esito positivo dell'esame documentale IMQ:

- a) concorda con l'Installatore il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove;
- b) verifica che l'ascensore campione sia stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
- c) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove l'Installatore abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
- d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dall'Installatore applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfano i corrispondenti requisiti di salute e di sicurezza della Direttiva.

Se dall'attività di prova e verifica dovessero emergere delle Non Conformità rispetto ai requisiti essenziali della Direttiva, IMQ provvederà a farne comunicazione all'Installatore che ha tre (3) mesi di tempo per implementare le opportune azioni correttive.

Le evidenze fornite saranno valutate in forma documentale, ripetendo delle prove oppure effettuando una valutazione specifica a seconda delle modifiche stesse. I costi per lo svolgimento di questa attività sono comunicati da IMQ tramite un'opportuna offerta economica.

5.2.6 IMQ redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e le prove intrapresi e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, IMQ rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo dell'istallatore.

5.2.7 Se il Tipo risulta conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili all'ascensore interessato, IMQ rilascia un certificato di Esame UE del Tipo all'Installatore riportante il nome e l'indirizzo del Fabbrikante, le conclusioni dell'esame UE del Tipo all'Installatore riportante il nome e l'indirizzo dell'Installatore, le conclusioni dell'Esame UE del Tipo, le eventuali condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

Il certificato è redatto sulla base di un modello standard conforme a quanto indicato nell'Allegato IV parte B della Direttiva e può comprendere uno o più allegati. Il certificato è redatto in testo bilingue (italiano e inglese); la traduzione in altre lingue può essere effettuata, purché stabilita a priori, in fase di offerta.

In caso contrario, IMQ rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del Tipo e informa di tale decisione il richiedente dando tutte le motivazioni del caso.

5.2.8 IMQ conserva una copia del certificato di esame UE del Tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione per quindici (15) anni dalla data di emissione di tale certificato.

5.2.9 IMQ segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non soddisfa più le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva. IMQ decide

se tale progresso richieda ulteriori indagini e, in caso affermativo, ne informa l'Installatore. Le spese per dette attività saranno a carico del Committente, previa accettazione dell'offerta formulata da IMQ.

5.2.10 L'Installatore informa IMQ di tutte le modifiche al tipo approvato comprese le modifiche non specificate nella documentazione tecnica iniziale, qualora possano influire sulla conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e sicurezza o sulle condizioni di validità del certificato di Esame UE del Tipo. IMQ esamina la modifica e comunica al richiedente se il certificato di Esame UE del Tipo rimane valido o sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. IMQ rilascia un supplemento al certificato di Esame UE del Tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di Esame UE del Tipo, secondo i casi. Le spese per dette attività saranno a carico del Committente, previa accettazione dell'offerta formulata da IMQ.

5.2.11 IMQ informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del Tipo e agli eventuali supplementi che ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni Organismo Notificato informa gli altri Organismi Notificati dei certificati di esame UE del Tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, di tali certificati e/o supplementi da esso rilasciati.

5.2.12 La Commissione, gli Stati membri e gli altri Organismi Notificati possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall'Organismo Notificato.

5.2.13 L'Installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del Certificato di Esame UE del Tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci (10) anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato.

### 5.3. Esame Finale degli ascensori (Allegato V)

5.3.1 L'esame finale è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di Esame UE del Tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva.

#### Obblighi dell'Installatore

5.3.2 L'Installatore prende tutte le misure necessarie affinché l'ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva e a uno dei seguenti:

- a) un tipo approvato descritto da un certificato di Esame UE del Tipo
- b) un ascensore progettato e fabbricato secondo un Sistema Qualità conformemente all'Allegato XI della Direttiva e al certificato di Esame UE del Progetto, se il progetto non è interamente conforme alle norme armonizzate.

#### Esame finale

5.3.3 Completata la fase istruttoria, IMQ assegna l'attività al verificatore incaricato, che possiede una competenza adeguata all'attività da svolgere. Il nominativo del verificatore è comunicato da IMQ al Committente, il quale ha diritto di chiedere la sostituzione di tale verificatore; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro tre (3) giorni lavorativi da quando il Committente riceve l'informazione e deve essere adeguatamente motivata.

IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni esposte dal richiedente.

IMQ effettua l'esame finale dell'ascensore da immettere sul mercato per verificare la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili presenti nell'Allegato I della Direttiva.

5.3.4 L'Installatore presenta una domanda di esame finale a IMQ e fornisce i seguenti documenti:

- a) il progetto d'insieme dell'ascensore;
- b) i disegni e gli schemi necessari all'Esame Finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
- c) un esemplare delle istruzioni di cui al p.to 6.2 dell'Allegato I della Direttiva;
- d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato.

La documentazione deve normalmente essere redatta in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

5.3.4 Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti:

- a) l'esame dei documenti di cui sopra per verificare che l'ascensore sia conforme al tipo approvato descritto nel certificato di Esame UE del Tipo conformemente all'Allegato IV parte B della Direttiva;
- b) l'esame dei documenti di cui sopra per verificare che l'ascensore sia conforme all'ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato conformemente all'Allegato XI della Direttiva e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, al certificato di Esame UE del Progetto.

5.3.5 Le prove dell'ascensore comprendono almeno:

- a) funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- b) funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale come indicato all'art. 5 dell'Allegato I della Direttiva.

Dopo tali prove, IMQ si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

5.3.6 Se l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva, IMQ appone o fa apporre il suo numero di identificazione (0051) a lato della marcatura CE conformemente agli articoli 18 e 19 della Direttiva e, previo riesame finale, viene presa la decisione sul rilascio del certificato di Esame.

Il certificato è redatto sulla base di un modello standard conforme a quanto indicato nell'Allegato IV parte B della Direttiva e può comprendere uno o più allegati. Il certificato è redatto in testo bilingue (italiano e inglese); la traduzione in altre lingue può essere effettuata, purché stabilita a priori, in fase di offerta.

In caso contrario, IMQ rifiuta di rilasciare un certificato di Esame Finale motivando dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente l'Esame Finale, l'Installatore si deve rivolgere nuovamente a IMQ.

#### **Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE**

5.3.7 L'Installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della Direttiva e, sotto la responsabilità di IMQ il numero di identificazione (0051) a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore

- 5.3.8 L'Installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE e del certificato di Esame Finale a disposizione delle autorità nazionali per dieci (10) anni data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione dalle autorità competenti su richiesta.
- 5.3.9 La Commissione, gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia del certificato di Esame Finale.

#### **5.4. Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (Allegato VI)**

- 5.4.1 La conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori è la parte di procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato valuta il Sistema Qualità del Fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano fabbricati e controllati conformemente al tipo descritto nel certificato di Esame UE del Tipo, soddisfino i requisiti applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva e siano idonei, se correttamente installati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di soddisfare tali requisiti.

#### **Obblighi del Fabbricante**

- 5.4.2 Il Fabbricante deve applicare un sistema di qualità approvato per l'esame finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per ascensori.

#### **Sistema di qualità**

- 5.4.3 Il Fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per i componenti di sicurezza per gli ascensori che deve contenere:
- a) il nome e l'indirizzo del Fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal Rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
  - b) l'indirizzo del luogo in cui si effettuano l'esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori;
  - c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;
  - d) la documentazione relativa al sistema di qualità;
  - e) la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una copia del certificato di Esame UE del Tipo.
- 5.4.4 Nel quadro del sistema di qualità, ciascun componente di sicurezza per ascensori viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificare che soddisfi le condizioni di cui al precedente art. 5.4.1. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal Fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al Sistema Qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
- Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- a) degli obiettivi di qualità;
  - b) della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;
  - c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
  - d) dei mezzi per controllare l'efficacia del funzionamento del Sistema Qualità;
  - e) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

Tali documenti devono essere normalmente redatti in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

5.4.5 IMQ valuta il Sistema Qualità per determinare se soddisfa i requisiti aggiuntivi previsti all'art. 5.4.4. La conformità a tali requisiti è presunta dagli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del Fabbrikante.

Completata la fase istruttoria, IMQ assegna la pratica di certificazione ad un Gruppo di Audit (o "Team di audit"), composto da uno o più soggetti, che garantisca una competenza adeguata all'attività da svolgere.

IMQ provvede a contattare il Committente con l'obiettivo di definire le date dell'audit; una volta confermate tali date, il Responsabile del Gruppo di Audit (o "Team leader") trasmette al Committente il Piano di audit.

Il Committente ha il diritto di chiedere la sostituzione di un auditor, o di un esperto; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione del Piano di audit e deve essere adeguatamente motivata.

In caso di effettuazione di attività congiunta con la norma ISO 9001:2015, il tempo di ricasazione sopra indicato risulta pari a cinque (5) giorni, al fine di allineamento con le tempistiche indicate nel Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione.

IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni esposte dal richiedente.

Qualora il Committente richieda lo spostamento di una visita nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata, IMQ si riserva la facoltà di addebitare un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

Il Gruppo di Audit esamina la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori approvati e una copia del Certificato di Esame UE del Tipo. Al fine di verificare la capacità del Fabbrikante di individuare le prescrizioni applicabili della Direttiva 2014/33/UE e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.

L'attività di audit consiste in una valutazione della conformità del Sistema Qualità del Committente ai requisiti normativi; tale verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta di attività e processi, esame di luoghi, documenti e registrazioni.

L'attività di audit viene condotta sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE.

All'inizio dell'audit, il Team di audit deve avere un incontro (Riunione Iniziale) con la Direzione del Committente. Tale riunione è finalizzata alla presentazione dei partecipanti, alla conferma del campo di applicazione della certificazione e del piano di audit, della definizione dei canali di comunicazione formale fra il gruppo di audit e il Committente, a confermare l'esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, procedure di emergenza e di sicurezza, nonché a fornire ogni altro chiarimento/indicazione utile alla conduzione dell'audit.

Il Committente si impegna a fornire agli auditor tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:

- a) i documenti relativi al Sistema Qualità per il quale è richiesta la certificazione;
- b) le registrazioni, inclusi i rapporti degli audit interni;
- c) l'elenco dei cantieri/attività esterne aggiornato (ove le attività comprese nello scopo di certificazione siano svolte dal Committente al di fuori della propria sede).

Durante la verifica, gli auditor devono essere assistiti da personale del Committente che deve autorizzare il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione, nonché consentire l'intervista del personale coinvolto nelle attività e, in generale, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la conduzione dell'audit.

Il Committente è inoltre consapevole del fatto che l'audit comprende l'osservazione diretta delle attività operative in corso (produzione, erogazione del servizio) e che l'impossibilità di verificare tali attività in fase di audit iniziale e, successivamente, nel corso del triennio certificativo può comportare – a seconda dei casi – il mancato rilascio della certificazione, o la sospensione, la revoca o la riduzione dello scopo indicato sul certificato.

L'audit di certificazione iniziale è suddiviso in due fasi FASE 1 e FASE 2 (o "Stage 1" e "Stage 2").

a) Audit di Fase 1

L'audit di Fase 1 viene generalmente svolto presso il Committente, salvo diversi accordi con quest'ultimo. I principali obiettivi di tale verifica sono i seguenti:

- esaminare la documentazione del sistema di gestione del Committente;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema Qualità, compresi i siti, processi, requisiti cogenti applicabili, controlli definiti dal Committente (in particolare per organizzazioni pluri-sito);
- riesaminare lo stato e la comprensione del Committente in merito ai requisiti normativi, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del sistema di gestione;
- valutare le condizioni specifiche del sito del Committente;
- stabilire il grado di preparazione per la Fase 2, identificando eventuali carenze che in quest'ultima sarebbero classificate come Non Conformità Maggiori (per la classificazione dei rilievi, si veda la Fase 2 che segue) e che determinerebbero pertanto l'interruzione dell'iter di certificazione;
- acquisire una conoscenza del Sistema Qualità e delle attività svolte presso il sito sufficiente per procedere alla pianificazione della Fase 2, concordando con il Committente tutti i dettagli della stessa e verificando l'adeguatezza delle risorse allocate per la relativa esecuzione.

Al termine dell'attività di Fase 1, il Responsabile del Gruppo di Verifica prepara il Rapporto di audit di Fase 1 e ne fornisce copia al Committente; tale Rapporto di audit evidenzia le eventuali carenze che devono essere risolte prima dell'esecuzione dell'audit di Fase 2, ma non fornisce una classificazione dei rilievi, limitandosi ad identificare le situazioni che precludono il successivo proseguimento dell'iter di certificazione, vale a dire le aree di criticità che devono essere risolte prima di procedere all'audit di Fase 2. Qualora nel corso delle attività di Fase 1 vengano acquisite informazioni relative al Committente (es. n. di addetti, siti, processi) differenti rispetto a quelle precedentemente fornite dal Committente stesso, l'impegno necessario per lo svolgimento della Fase 2 precedentemente determinato potrà subire variazioni.

b) Audit di Fase 2

Lo scopo della Fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del Sistema di Gestione. La Fase 2 deve aver luogo presso il(i) sito(i) del Committente e deve almeno comprendere i seguenti elementi:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti di Sistema Qualità applicabile, o di altri documenti normativi;
- il controllo e il riesame delle prestazioni, a fronte degli obiettivi definiti;
- la capacità del Sistema Qualità di gestire il rispetto dei requisiti cogenti applicabili;
- il controllo operativo dei processi svolti dal Committente;
- gli audit interni e il riesame della Direzione;
- la responsabilità della Direzione per le politiche del Committente.

L'audit di Fase 2 viene eseguito dopo un adeguato intervallo di tempo dall'audit di Fase 1; la durata di tale intervallo viene stabilita sulla base delle disposizioni di accreditamento applicabili alla Direttiva 2014/33/UE e in modo congruente con il superamento delle carenze eventualmente riscontrate in Fase 1, nonché in funzione delle caratteristiche del Committente (in termini di dimensioni, complessità e criticità degli aspetti correlati ai processi svolti).

In casi particolari, legati alla ridotta complessità dei processi e al basso livello dimensionale del Committente, l'audit di Fase 2 può essere effettuato consecutivamente all'audit di Fase 1; tale opzione è applicabile solo a fronte dell'esito positivo dell'audit di Fase 1 e ove consentita dalle disposizioni di accreditamento specifiche.

L'audit di Fase 2 deve essere condotto entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'audit di Fase 1; trascorso tale termine, deve essere condotto un nuovo audit di Fase 1. I costi relativi a tale attività supplementare sono a carico del Committente.

Nel caso in cui, per volontà del Committente, l'audit si interrompa prima del completamento delle attività indicate nel Piano, il Committente è comunque tenuto al pagamento degli importi previsti per l'intera attività di audit prevista.

Al termine dell'audit di Fase 2, il Gruppo di Audit deve analizzare tutte le informazioni e le evidenze raccolte durante la Fase 1 e la Fase 2, al fine di riesaminare le risultanze dell'audit e definire le conclusioni.

Il Gruppo di Audit compila quindi un apposito Rapporto di audit, che evidenzia anche le eventuali situazioni di Non Conformità (o "rilievi").

Viene quindi organizzata una riunione di chiusura dell'audit, in presenza della Direzione e di eventuale ulteriore personale del Committente, durante la quale il Responsabile del Gruppo di Audit presenta le conclusioni dell'audit e il Committente ha l'opportunità di discutere i contenuti del Rapporto di audit, chiarendo eventuali dubbi.

Successivamente, un Rappresentante del Committente firma il Rapporto di audit e le Non Conformità eventualmente rilevate e ne riceve copia; il Committente può esprimere riserva sui contenuti della documentazione di audit, registrandone le motivazioni.

Qualora IMQ non provveda a trasmettere al Committente, entro trenta (30) giorni dalla data di chiusura dell'audit, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel Rapporto di audit, lo stesso s'intende confermato.

I rilievi (o Non Conformità) rappresentano situazioni di mancato soddisfacimento/disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che vengono formalizzate nella documentazione di audit.

Tali rilievi sono classificati come segue:

- Non Conformità Maggiore (M): situazione che potrebbe compromettere in maniera sostanziale l'efficacia del Sistema Qualità, rendendo impossibile il Raggiungimento degli obiettivi o il soddisfacimento dei requisiti; tale rilievo, che può essere formulato anche nel caso in cui sia riscontrato un numero elevato di Non Conformità classificabili come "minori", è ostativo al rilascio della certificazione;
- Non Conformità minore (m): pur non essendo compromessa l'efficacia complessiva del Sistema Qualità, sono presenti situazioni di difformità/parziale disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che devono essere risolte per dichiarare la conformità.

Il Team di Audit può inoltre formulare delle "Raccomandazioni", volte ad evidenziare aspetti che non rappresentano il mancato soddisfacimento di requisiti normativi, ma possono essere considerati come opportunità di miglioramento del Sistema Qualità del Committente.

Il Committente deve impegnarsi ad eliminare le Non Conformità eventualmente rilevate nel corso dell'audit tramite l'identificazione delle relative Cause e l'adozione ed attuazione di adeguate Correzioni (o Trattamenti) ed Azioni Correttive.

Le Cause delle Non Conformità, le Correzioni e le proposte di Azioni Correttive devono essere trasmesse a IMQ entro il termine indicato nel/i rapporto/i di Non Conformità, specificando tempi di attuazione e relative responsabilità; le Azioni Correttive proposte si intendono accettate qualora IMQ non provveda ad inviare al Committente, entro trenta (30) giorni solari dalla data di ricezione delle stesse, specifica richiesta di integrazione o modifica.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive volte a risolvere le Non Conformità Maggiori viene effettuata sulla base di evidenze documentali o tramite audit supplementari; l'ottenimento/mantenimento della Certificazione del Sistema Qualità è subordinato all'esito positivo di tale verifica.

Trascorsi sei (6) mesi dal termine dell'audit di Fase 2, ove non sia stato possibile ottenere adeguata evidenza di tale attuazione, deve essere condotto un altro audit di Fase 2 per poter proseguire l'iter di certificazione; i costi di tale attività supplementare sono a carico del Committente.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive relative a Non Conformità minori viene invece effettuata nel corso dell'audit successivo; IMQ ha comunque facoltà di richiedere evidenze documentali, o di precedere l'esecuzione di audit supplementari, ove ritenuto necessario.

Nel caso in cui il Committente ometta di inviare a IMQ un adeguato piano di Correzioni ed Azioni Correttive o, laddove richiesto, le evidenze di attuazione di queste ultime, IMQ può adottare provvedimenti di sospensione o limitazione della Certificazione del Sistema Qualità.

Per le Raccomandazioni non è necessario trasmettere azioni correttive a IMQ; nel corso del successivo audit viene richiesto al Committente di fornire evidenza della presa in carico di tali segnalazioni, o di motivare l'eventuale decisione di non attuare alcuna azione.

Il Rapporto di audit con i relativi allegati, l'eventuale documentazione ulteriore e, nel caso in cui siano rilevate Non Conformità, le relative Azioni Correttive vengono successivamente sottoposti ad ulteriore riesame indipendente, da parte di un Comitato di Delibera composto da personale qualificato, al fine di assumere una decisione sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità.

Sulla base delle risultanze contenute nella suddetta documentazione, nonché di ogni altra informazione pertinente, IMQ decide sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità. Al termine dell'iter di valutazione,

concluso con l'emissione del Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, tutta la documentazione inviata dal Committente e quella prodotta da IMQ viene archiviata e resta a disposizione delle Autorità competenti.

Quando viceversa IMQ decide di non rilasciare la Certificazione del Sistema Qualità, IMQ comunica per iscritto al Committente tale decisione, indicando le relative motivazioni e richiedendo l'effettuazione di una visita supplementare volta alla verifica della risoluzione delle Non Conformità riscontrate e/o l'invio di documentazione che ne fornisca evidenza, specificandone i tempi limite.

L'esito positivo delle suddette valutazioni supplementari, il cui costo è a carico del Committente, permette di procedere al rilascio della certificazione.

5.4.6 Il Fabbricante deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

5.4.7 Il Fabbricante, o il suo Rappresentante autorizzato deve tenere informata IMQ sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

IMQ valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui all'art. 5.4.4 o se sia necessaria una nuova verifica.

IMQ notifica la decisione al Fabbricante. La notifica include le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata delle decisioni.

#### **Sorveglianza sotto la responsabilità di IMQ**

5.4.8 Scopo della sorveglianza è garantire che il Fabbricante adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

5.4.9 Dopo aver rilasciato il Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, IMQ effettua un controllo periodico sul Sistema Qualità del Committente per verificare il mantenimento della conformità del Sistema Qualità ai requisiti della/e norma/e di riferimento.

Questo controllo avviene attraverso audit periodici, effettuati secondo i criteri e le modalità illustrate nel presente paragrafo e previste dalle disposizioni di accreditamento applicabili.

Il primo audit di sorveglianza, dopo il rilascio della Certificazione del Sistema Qualità, deve essere effettuato entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di rilascio della stessa, salvo i casi in cui IMQ ritenga opportuno un intervallo di tempo più ristretto al fine di verificare la risoluzione delle Non Conformità rilevate, previa comunicazione al Committente.

Gli audit di sorveglianza, successivi al primo, vengono generalmente effettuati entro dodici (12) mesi dall'audit precedente; in ogni caso, essi devono obbligatoriamente essere condotti almeno una volta all'anno (anno solare). Gli audit periodici consentono di verificare, nell'arco del ciclo di certificazione triennale, tutte le attività/processi certificati, fermo restando che alcune aree/aspetti considerati significativi/critici vengono verificati nel corso di ogni audit di sorveglianza.

Entro la data di scadenza della Certificazione del Sistema Qualità, l'audit di rinnovo deve essere completato e il Committente deve aver provveduto all'attuazione delle Azioni Correttive per la risoluzione delle Non Conformità maggiori eventualmente rilevate; il suddetto termine è applicabile anche nei casi in cui la Certificazione del Sistema Qualità sia sospesa.

A seguito dell'esito positivo delle attività di rinnovo, il certificato viene rimesso; i costi di ogni riemissione del certificato sono a carico del Committente.

Qualora le attività di rinnovo della Certificazione del Sistema Qualità non vengano completate entro la data di scadenza del certificato, quest'ultimo perde la sua validità. Il Committente che intende riacquisire la Certificazione del Sistema Qualità deve avviare ex novo l'iter di certificazione.

Sulla base delle risultanze dei Rapporti di Verifica e delle Non Conformità rilevate, dei reclami ricevuti e, in generale, in tutti i casi in cui si accerti il mancato soddisfacimento da parte del Committente dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, oltretutto nelle ipotesi contemplate all'art. 5, IMQ può disporre l'effettuazione di audit supplementari. Il costo di tali attività è a carico del Committente, secondo il Listino prezzi IMQ in vigore.

IMQ può effettuare anche audit con breve preavviso – effettuati cioè entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di notifica – o senza preavviso, per indagare sui reclami ricevuti ovvero in seguito a modifiche dell'organizzazione del Committente ovvero come azione conseguente nei confronti del Committente cui è stata sospesa la Certificazione del Sistema Qualità.

In tali casi potrà risultare inapplicabile la facoltà di riconsulazione.

Se il Committente intende estendere il campo di applicazione della Certificazione del Sistema Qualità (ad es. ad ulteriori siti/unità operative, processi, ecc.) deve farne richiesta scritta a IMQ, che stabilisce quali attività di verifica ulteriori siano necessarie e provvede alla formulazione della relativa offerta.

A seguito dell'accettazione di tale offerta e dell'esito positivo delle attività di verifica e di delibera, il certificato viene rimesso.

I costi relativi alle attività di verifiche aggiuntive e alla riemissione del certificato sono a carico del Committente.

Gli audit di certificazione, sorveglianza e rinnovo sono preannunciati con un congruo preavviso; qualora il Committente chieda lo spostamento/annullamento di un audit nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata per la stessa, IMQ si riserva la facoltà di addebitare al Committente un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

Relativamente alle modalità di esecuzione dell'audit, redazione del Rapporto di audit, formulazione delle Non Conformità ed invio delle Azioni Correttive, si richiama quanto qui previsto; tuttavia, la suddivisione delle attività in Fase 1 e Fase 2 si applica alle visite di sorveglianza/rinnovo solo nel caso in cui vi siano modifiche significative nel Sistema Qualità, nelle caratteristiche del Committente o del sito in cui opera, nei requisiti applicabili, ecc.

Per ognuno dei suddetti audit, IMQ rilascia al Committente un Rapporto di audit. Qualora tale Rapporto di audit contenga dei rilievi che possono compromettere la conformità ai requisiti della Direttiva 2014/33/UE, il Committente non è autorizzato ad apporre la marcatura CE sui prodotti coperti da Certificato di Approvazione del Sistema Qualità fino a quando le problematiche evidenziate non saranno eliminate.

5.4.10 Il Fabbricante deve consentire a IMQ di accedere ai fini della valutazione ai locali dove si eseguono l'esame finale e le prove e al deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- b) la documentazione tecnica;

- c) i registri riguardanti la qualità come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

5.4.11 IMQ svolge controlli periodici intesi ad accertare che il Fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al Fabbricante una relazione dei controlli stessi.

Inoltre, IMQ può effettuare visite senza preavviso presso i locali del Fabbricante in cui si effettuano l'esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori.

IMQ può procedere o far procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. IMQ deve fornire al Fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione delle stesse.

#### **Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE**

5.4.12 Il Fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità di IMQ, il numero di identificazione di quest'ultimo (0051) a ogni singolo componente per ascensori conforme a quanto previsto dall'art. 5.4.1.

Il Fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle Autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui è stata compilata.

5.4.13 IMQ informa la propria autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. In merito ai certificati di esame UE del Tipo e agli eventuali supplementi che ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni Organismo Notificato informa gli altri Organismi Notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

Su richiesta, IMQ fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

IMQ conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica, per quindici anni dalla data di rilascio.

### **5.5. Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Allegato VII)**

5.5.1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato valuta il sistema di qualità di un Fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova al fine di soddisfare i requisiti applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva e di consentire a un ascensore sul quale siano correttamente montati di soddisfare tali requisiti.

#### **Obblighi dell'Installatore**

5.5.2 L'Installatore applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, dell'esame finale e delle prove dei componenti di sicurezza per ascensori, secondo quanto specificato all'art. 5.5.3 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui all'art. 5.5.7.

## Sistema di qualità

5.5.3 Il Fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico Organismo Notificato di sua scelta che deve comprendere:

- a) il nome e l'indirizzo del Fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal Rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) l'indirizzo del luogo in cui i componenti di sicurezza per ascensori sono progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova;
- c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;
- d) la documentazione tecnica relativa di seguito elencata:
  - una descrizione generale del componente di sicurezza per ascensori, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio espansione, intemperie);
  - i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
  - le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del componente di sicurezza per ascensori;
  - un elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
  - i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dal Fabbricante;
  - le relazioni sulle prove effettuate;
  - un esemplare delle istruzioni dei componenti di sicurezza per ascensori;
  - le disposizioni adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità del componente di sicurezza per ascensori di serie al componente di sicurezza per ascensori esaminato;
- e) la documentazione relativa a sistema di qualità;
- f) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato.

5.5.4 Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui all'art. 5.5.1. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal Fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità totale deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere, in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;
- b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate o non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano state rispettate le condizioni di cui all'art. 5.5.1
- c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione dei componenti di sicurezza per ascensori;
- d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei

- processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
  - f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
  - g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

Tali documenti devono essere normalmente redatti in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

5.5.5 IMQ valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui all'art. 5.5.4. Viene presunta la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Completata la fase istruttoria, IMQ assegna la pratica di certificazione ad un Gruppo di Audit (o "Team di audit"), composto da uno o più soggetti, che garantisca una competenza adeguata all'attività da svolgere.

IMQ provvede a contattare il Committente con l'obiettivo di definire le date dell'audit; una volta confermate tali date, il Responsabile del Gruppo di Audit (o "Team Leader") trasmette al Committente il Piano di audit.

Il Committente ha il diritto di chiedere la sostituzione di un auditor, o di un esperto; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione del Piano di audit e deve essere adeguatamente motivata.

In caso di effettuazione di attività congiunta con la norma ISO 9001:2015, il tempo di riacquiescenza sopra indicato risulta pari a cinque (5) giorni, al fine di allineamento con le tempistiche indicate nel Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione.

IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni espresse dal richiedente.

Qualora il Committente richieda lo spostamento di una visita nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata, IMQ si riserva la facoltà di addebitare un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

Il Gruppo di Audit esamina la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori da approvare. Al fine di verificare la capacità del Fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della Direttiva 2014/33/UE e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.

L'attività di audit consiste in una valutazione della conformità del Sistema Qualità del Committente ai requisiti normativi; tale verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta di attività e processi, esame di luoghi, documenti e registrazioni.

L'attività di audit viene condotta sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE.

All'inizio dell'audit, il Team di audit deve avere un incontro (Riunione Iniziale) con la Direzione del Committente. Tale riunione è finalizzata alla presentazione dei partecipanti, alla conferma del campo di applicazione della certificazione e del piano di audit, della definizione dei canali di comunicazione formale fra il gruppo di audit e il

Committente, a confermare l'esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, procedure di emergenza e di sicurezza, nonché a fornire ogni altro chiarimento/indicazione utile alla conduzione dell'audit.

Il Committente si impegna a fornire agli auditor tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:

- a) i documenti relativi al Sistema Qualità per il quale è richiesta la certificazione;
- b) le registrazioni, inclusi i rapporti degli audit interni;
- c) l'elenco dei cantieri/attività esterne aggiornato (ove le attività comprese nello scopo di certificazione siano svolte dal Committente al di fuori della propria sede).

Durante la verifica, gli auditor devono essere assistiti da personale del Committente che deve autorizzare il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione, nonché consentire l'intervista del personale coinvolto nelle attività e, in generale, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la conduzione dell'audit.

Il Committente è inoltre consapevole del fatto che l'audit comprende l'osservazione diretta delle attività operative in corso (produzione, erogazione del servizio) e che l'impossibilità di verificare tali attività in fase di audit iniziale e, successivamente, nel corso del triennio certificativo può comportare – a seconda dei casi – il mancato rilascio della certificazione, o la sospensione, la revoca o la riduzione dello scopo indicato sul certificato.

L'audit di certificazione iniziale è suddiviso in due fasi FASE 1 e FASE 2 (o "Stage 1" e "Stage 2").

a) Audit di Fase 1

L'audit di Fase 1 viene generalmente svolto presso il Committente, salvo diversi accordi con quest'ultimo. I principali obiettivi di tale verifica sono i seguenti:

- esaminare la documentazione del sistema di gestione del Committente;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema Qualità, compresi i siti, processi, requisiti cogenti applicabili, controlli definiti dal Committente (in particolare per organizzazioni pluri-sito);
- riesaminare lo stato e la comprensione del Committente in merito ai requisiti normativi, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del sistema di gestione;
- valutare le condizioni specifiche del sito del Committente;
- stabilire il grado di preparazione per la Fase 2, identificando eventuali carenze che in quest'ultima sarebbero classificate come Non Conformità Maggiori (per la classificazione dei rilievi, si veda la Fase 2 che segue) e che determinerebbero pertanto l'interruzione dell'iter di certificazione;
- acquisire una conoscenza del Sistema Qualità e delle attività svolte presso il sito sufficiente per procedere alla pianificazione della Fase 2, concordando con il Committente tutti i dettagli della stessa e verificando l'adeguatezza delle risorse allocate per la relativa esecuzione.

Al termine dell'attività di Fase 1, il Responsabile del Gruppo di Verifica prepara il Rapporto di audit di Fase 1 e ne fornisce copia al Committente; tale Rapporto di audit evidenzia le eventuali carenze che devono essere risolte prima dell'esecuzione dell'audit di Fase 2, ma non fornisce una classificazione dei rilievi, limitandosi ad identificare le situazioni che precludono il successivo proseguimento dell'iter di certificazione, vale a dire le aree di criticità che devono essere risolte prima di procedere all'audit di Fase 2.

Qualora nel corso delle attività di Fase 1 vengano acquisite informazioni relative al Committente (es. n. di addetti, siti, processi) differenti rispetto a quelle precedentemente fornite dal Committente stesso, l'impegno necessario per lo svolgimento della Fase 2 precedentemente determinato potrà subire variazioni.

b) Audit di Fase 2

Lo scopo della Fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del Sistema di Gestione. La Fase 2 deve aver luogo presso il(i) sito(i) del Committente e deve almeno comprendere i seguenti elementi:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti di Sistema Qualità applicabile, o di altri documenti normativi;
- il controllo e il riesame delle prestazioni, a fronte degli obiettivi definiti;
- la capacità del Sistema Qualità di gestire il rispetto dei requisiti cogenti applicabili;
- il controllo operativo dei processi svolti dal Committente;
- gli audit interni e il riesame della Direzione;
- la responsabilità della Direzione per le politiche del Committente.

L'audit di Fase 2 viene eseguito dopo un adeguato intervallo di tempo dall'audit di Fase 1; la durata di tale intervallo viene stabilita sulla base delle disposizioni di accreditamento applicabili alla Direttiva 2014/33/UE e in modo congruente con il superamento delle carenze eventualmente riscontrate in Fase 1, nonché in funzione delle caratteristiche del Committente (in termini di dimensioni, complessità e criticità degli aspetti correlati ai processi svolti).

In casi particolari, legati alla ridotta complessità dei processi e al basso livello dimensionale del Committente, l'audit di Fase 2 può essere effettuato consecutivamente all'audit di Fase 1; tale opzione è applicabile solo a fronte dell'esito positivo dell'audit di Fase 1 e ove consentita dalle disposizioni di accreditamento specifiche.

L'audit di Fase 2 deve essere condotto entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'audit di Fase 1; trascorso tale termine, deve essere condotto un nuovo audit di Fase 1. I costi relativi a tale attività supplementare sono a carico del Committente.

Nel caso in cui, per volontà del Committente, l'audit si interrompa prima del completamento delle attività indicate nel Piano, il Committente è comunque tenuto al pagamento degli importi previsti per l'intera attività di audit prevista.

Al termine dell'audit di Fase 2, il Gruppo di Audit deve analizzare tutte le informazioni e le evidenze raccolte durante la Fase 1 e la Fase 2, al fine di riesaminare le risultanze dell'audit e definire le conclusioni.

Il Gruppo di Audit compila quindi un apposito Rapporto di audit, che evidenzia anche le eventuali situazioni di Non Conformità (o "rilievi").

Viene quindi organizzata una riunione di chiusura dell'audit, in presenza della Direzione e di eventuale ulteriore personale del Committente, durante la quale il Responsabile del Gruppo di Audit presenta le conclusioni dell'audit e il Committente ha l'opportunità di discutere i contenuti del Rapporto di audit, chiarendo eventuali dubbi.

Successivamente, un Rappresentante del Committente firma il Rapporto di audit e le Non Conformità eventualmente rilevate e ne riceve copia; il Committente può esprimere riserva sui contenuti della documentazione di audit, registrandone le motivazioni.

Qualora IMQ non provveda a trasmettere al Committente, entro trenta (30) giorni dalla data di chiusura dell'audit, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel Rapporto di audit, lo stesso s'intende confermato.

I rilievi (o Non Conformità) rappresentano situazioni di mancato soddisfacimento/disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che vengono formalizzate nella documentazione di audit.

Tali rilievi sono classificati come segue:

- Non Conformità Maggiore (M): situazione che potrebbe compromettere in maniera sostanziale l'efficacia del Sistema Qualità, rendendo impossibile il Raggiungimento degli obiettivi o il soddisfacimento dei requisiti; tale rilievo, che può essere formulato anche nel caso in cui sia riscontrato un numero elevato di Non Conformità classificabili come "minori", è ostativo al rilascio della certificazione;
- Non Conformità minore (m): pur non essendo compromessa l'efficacia complessiva del Sistema Qualità, sono presenti situazioni di difformità/parziale disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che devono essere risolte per dichiarare la conformità.

Il Team di Audit può inoltre formulare delle "Raccomandazioni", volte ad evidenziare aspetti che non rappresentano il mancato soddisfacimento di requisiti normativi, ma possono essere considerati come opportunità di miglioramento del Sistema Qualità del Committente.

Il Committente deve impegnarsi ad eliminare le Non Conformità eventualmente rilevate nel corso dell'audit tramite l'identificazione delle relative Cause e l'adozione ed attuazione di adeguate Correzioni (o Trattamenti) ed Azioni Correttive.

Le Cause delle Non Conformità, le Correzioni e le proposte di Azioni Correttive devono essere trasmesse a IMQ entro il termine indicato nel/i rapporto/i di Non Conformità, specificando tempi di attuazione e relative responsabilità; le Azioni Correttive proposte si intendono accettate qualora IMQ non provveda ad inviare al Committente, entro trenta (30) giorni solari dalla data di ricezione delle stesse, specifica richiesta di integrazione o modifica.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive volte a risolvere le Non Conformità Maggiori viene effettuata sulla base di evidenze documentali o tramite audit supplementari; l'ottenimento/mantenimento della Certificazione del Sistema Qualità è subordinato all'esito positivo di tale verifica.

Trascorsi sei (6) mesi dal termine dell'audit di Fase 2, ove non sia stato possibile ottenere adeguata evidenza di tale attuazione, deve essere condotto un altro audit di Fase 2 per poter proseguire l'iter di certificazione; i costi di tale attività supplementare sono a carico del Committente.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive relative a Non Conformità minori viene invece effettuata nel corso dell'audit successivo; IMQ ha comunque facoltà di richiedere evidenze documentali, o di precedere l'esecuzione di audit supplementari, ove ritenuto necessario.

Nel caso in cui il Committente ometta di inviare a IMQ un adeguato piano di Correzioni ed Azioni Correttive o, laddove richiesto, le evidenze di attuazione di queste ultime, IMQ può adottare provvedimenti di sospensione o limitazione della Certificazione del Sistema Qualità.

Per le Raccomandazioni non è necessario trasmettere azioni correttive a IMQ; nel corso del successivo audit viene richiesto al Committente di fornire evidenza della presa in carico di tali segnalazioni, o di motivare l'eventuale decisione di non attuare alcuna azione.

Il Rapporto di audit con i relativi allegati, l'eventuale documentazione ulteriore e, nel caso in cui siano rilevate Non Conformità, le relative Azioni Correttive vengono successivamente sottoposti ad ulteriore riesame

indipendente, da parte di un Comitato di Delibera composto da personale qualificato, al fine di assumere una decisione sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità.

Sulla base delle risultanze contenute nella suddetta documentazione, nonché di ogni altra informazione pertinente, IMQ decide sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità. Al termine dell'iter di valutazione, concluso con l'emissione del Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, tutta la documentazione inviata dal Committente e quella prodotta da IMQ viene archiviata e resta a disposizione delle Autorità competenti.

Quando viceversa IMQ decide di non rilasciare la Certificazione del Sistema Qualità, IMQ comunica per iscritto al Committente tale decisione, indicando le relative motivazioni e richiedendo l'effettuazione di una visita supplementare volta alla verifica della risoluzione delle Non Conformità riscontrate e/o l'invio di documentazione che ne fornisca evidenza, specificandone i tempi limite.

L'esito positivo delle suddette valutazioni supplementari, il cui costo è a carico del Committente, permette di procedere al rilascio della certificazione.

5.5.6 Il Fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il Fabbricante deve tenere informato IMQ sulle modifiche che intende apportare al sistema.

IMQ valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui all'art. 5.5.4 o se sia necessaria una nuova verifica.

IMQ notifica la decisione al Fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

#### **Sorveglianza sotto la responsabilità di IMQ**

5.5.7 Scopo della sorveglianza è garantire che il Fabbricante adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

5.5.8 Dopo aver rilasciato il Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, IMQ effettua un controllo periodico sul Sistema Qualità del Committente per verificare il mantenimento della conformità del Sistema Qualità ai requisiti della/e norma/e di riferimento.

Questo controllo avviene attraverso audit periodici, effettuati secondo i criteri e le modalità illustrate nel presente paragrafo e previste dalle disposizioni di accreditamento applicabili.

Il primo audit di sorveglianza, dopo il rilascio della Certificazione del Sistema Qualità, deve essere effettuato entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di rilascio della stessa, salvo i casi in cui IMQ ritenga opportuno un intervallo di tempo più ristretto al fine di verificare la risoluzione delle Non Conformità rilevate, previa comunicazione al Committente.

Gli audit di sorveglianza, successivi al primo, vengono generalmente effettuati entro dodici (12) mesi dall'audit precedente; in ogni caso, essi devono obbligatoriamente essere condotti almeno una volta all'anno (anno solare). Gli audit periodici consentono di verificare, nell'arco del ciclo di certificazione triennale, tutte le attività/processi certificati, fermo restando che alcune aree/aspetti considerati significativi/critici vengono verificati nel corso di ogni audit di sorveglianza.

Entro la data di scadenza della Certificazione del Sistema Qualità, l'audit di rinnovo deve essere completato e il Committente deve aver provveduto all'attuazione delle Azioni Correttive per la risoluzione delle Non Conformità

maggiori eventualmente rilevate; il suddetto termine è applicabile anche nei casi in cui la Certificazione del Sistema Qualità sia sospesa.

A seguito dell'esito positivo delle attività di rinnovo, il certificato viene riemesso; i costi di ogni riemissione del certificato sono a carico del Committente.

Qualora le attività di rinnovo della Certificazione del Sistema Qualità non vengano completate entro la data di scadenza del certificato, quest'ultimo perde la sua validità. Il Committente che intende riacquisire la Certificazione del Sistema Qualità deve avviare ex novo l'iter di certificazione.

Sulla base delle risultanze dei Rapporti di Verifica e delle Non Conformità rilevate, dei reclami ricevuti e, in generale, in tutti i casi in cui si accerti il mancato soddisfacimento da parte del Committente dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, oltretutto nelle ipotesi contemplate all'art. 5, IMQ può disporre l'effettuazione di audit supplementari. Il costo di tali attività è a carico del Committente, secondo il Listino prezzi IMQ in vigore.

IMQ può effettuare anche audit con breve preavviso – effettuati cioè entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di notifica – o senza preavviso, per indagare sui reclami ricevuti ovvero in seguito a modifiche dell'organizzazione del Committente ovvero come azione conseguente nei confronti del Committente cui è stata sospesa la Certificazione del Sistema Qualità.

In tali casi potrà risultare inapplicabile la facoltà di riconsiliazione.

Se il Committente intendere estendere il campo di applicazione della Certificazione del Sistema Qualità (ad es. ad ulteriori siti/unità operative, processi, ecc.) deve farne richiesta scritta a IMQ, che stabilisce quali attività di verifica ulteriori siano necessarie e provvede alla formulazione della relativa offerta.

A seguito dell'accettazione di tale offerta e dell'esito positivo delle attività di verifica e di delibera, il certificato viene riemesso.

I costi relativi alle attività di verifiche aggiuntive e alla riemissione del certificato sono a carico del Committente.

Gli audit di certificazione, sorveglianza e rinnovo sono preannunciati con un congruo preavviso; qualora il Committente chieda lo spostamento/annullamento di un audit nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata per la stessa, IMQ si riserva la facoltà di addebitare al Committente un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

Relativamente alle modalità di esecuzione dell'audit, redazione del Rapporto di audit, formulazione delle Non Conformità ed invio delle Azioni Correttive, si richiama quanto qui previsto; tuttavia, la suddivisione delle attività in Fase 1 e Fase 2 si applica alle visite di sorveglianza/rinnovo solo nel caso in cui vi siano modifiche significative nel Sistema Qualità, nelle caratteristiche del Committente o del sito in cui opera, nei requisiti applicabili, ecc.

Per ognuno dei suddetti audit, IMQ rilascia al Committente un Rapporto di audit. Qualora tale Rapporto di audit contenga dei rilievi che possono compromettere la conformità ai requisiti della Direttiva 2014/33/UE, il Committente non è autorizzato ad apporre la marcatura CE sui prodotti coperti da Certificato di Approvazione del Sistema Qualità fino a quando non saranno eliminate.

5.5.10 Il Fabbricante deve consentire a IMQ di accedere, a fini di valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità totale in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;
- c) la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;
- d) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità totale in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

5.5.11 IMQ deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il Fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al Fabbricante una relazione sui controlli stessi.

5.5.9 Inoltre IMQ può effettuare visite senza preavviso presso il Fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. IMQ deve successivamente fornire al Fabbricante una relazione sulla visita e, se sono svolte prove, una relazione sulle stesse.

#### **Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE**

5.5.12 Il Fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità di IMQ, il numero di identificazione di quest'ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite all'art. 5.5.1. Il Fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui è stata compilata.

5.5.13 IMQ informa la propria autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. In merito ai certificati di esame UE del Tipo e agli eventuali supplementi che ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni Organismo Notificato informa gli altri Organismi Notificati delle approvazioni dei Sistemi di Qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

Su richiesta, IMQ fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei Sistemi di Qualità rilasciate.

IMQ conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica, per quindici anni dalla data di rilascio.

### **5.6. Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (Allegato VIII)**

5.6.1 La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva.

#### **Obblighi dell'Installatore**

5.6.2 L'installatore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva.

5.6.3 L'Installatore presenta la domanda di verifica dell'unità a un unico Organismo Notificato di sua scelta che deve comprendere:

- a) il nome e l'indirizzo dell'Installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal Rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) il luogo in cui è installato l'ascensore;
- c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato;
- d) la documentazione tecnica.

5.6.4 La documentazione tecnica consente di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva.

La documentazione tecnica contiene almeno i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'ascensore;
- b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
- c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
- d) una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
- e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- f) una copia dei certificati di esame UE del Tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore;
- g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall'Installatore;
- h) le relazioni sulle prove effettuate;
- i) un esemplare delle istruzioni.

## Verifica

5.6.5 Completata la fase istruttoria, IMQ assegna l'attività al verificatore incaricato, che possiede una competenza adeguata all'attività da svolgere. Il nominativo del verificatore è comunicato da IMQ al Committente, il quale ha diritto di chiedere la sostituzione di tale verificatore; tale richiesta deve essere formulata entro tre (3) giorni lavorativi da quando il Committente riceve l'informazione e deve essere adeguatamente motivata.

IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni espresse dal richiedente.

IMQ esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed effettua le prove del caso, stabilite dalle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificare la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva. Le prove comprendono almeno:

- a) funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- b) funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;

- c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale indicato sull'apposita targa presente nella cabina.

Se l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva, IMQ rilascia un certificato di conformità riguardo alle prove effettuate.

Se IMQ rifiuta di rilasciare il certificato di conformità, provvede a indicare all'Installatore in maniera dettagliata le motivazioni del rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente la verifica dell'unità, l'Installatore si rivolge nuovamente a IMQ.

Su richiesta, IMQ fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformità.

#### **Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE**

5.6.6 L'Installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della Direttiva e, sotto la responsabilità di IMQ appone o fa apporre il suo numero di identificazione (0051) a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

5.6.7 L'Installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5.6.8 L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di conformità insieme alla documentazione tecnica per dieci (10) anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato.

#### **5.7. Conformità al Tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensore (Allegato IX)**

5.7.1 La conformità al tipo con controllo per campione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per ascensori per garantire che siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del Tipo, che soddisfino i requisiti applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva e che consentiranno all'ascensore nel quale siano correttamente installati di soddisfare tali requisiti.

#### **Fabbricazione**

5.7.2 Il Fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori prodotti alle condizioni di cui all'art. 5.7.1.

5.7.3 Il Fabbricante presenta una domanda di controllo per campione a un unico Organismo Notificato di sua scelta che deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del Fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata da Rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato;
- c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;
- d) l'indirizzo del luogo in cui possono essere prelevati i campioni dei componenti di sicurezza per ascensori.

- 5.7.4 Completata la fase istruttoria, IMQ assegna l'attività al tecnico incaricato, che possiede una competenza adeguata all'attività da svolgere. Il nominativo del verificatore è comunicato da IMQ al Committente, il quale ha diritto di chiedere la sostituzione di tale tecnico; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro tre (3) giorni lavorativi da quando il Committente riceve l'informazione e deve essere adeguatamente motivata.
- 5.7.5 IMQ effettua, o fa effettuare, controlli sui componenti di sicurezza per ascensori a intervalli casuali. Si esamina un adeguato campione dei componenti di sicurezza per ascensori finali, prelevato in loco da IMQ, e si effettuano prove appropriate stabilite dalle pertinenti norme armonizzate e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui all'art. 5.7.1. Laddove uno o più componenti di sicurezza per ascensori esaminati non siano conformi, IMQ adotta le opportune misure.
- 5.7.6 IMQ rilascia un certificato di conformità al tipo riguardo agli esami e alle prove effettuate.
- 5.7.7 Su richiesta, IMQ fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformità al Tipo.

#### **Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE**

- 5.7.8 Il Fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità di IMQ, appone numero di identificazione (0051) a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni di cui all'art. 5.7.1.
- 5.7.9 Il Fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci (10) anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui è stata compilata.

#### **5.8. Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Allegato X)**

- 5.8.1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato valuta il sistema di qualità del prodotto di un Installatore per garantire che gli ascensori siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del Tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualità totale approvato conformemente all'Allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva.

#### **Obblighi dell'Installatore**

- 5.8.2 L'Installatore applica un sistema di qualità approvato per l'esame finale e le prove da eseguire sull'ascensore come indicato nell'art. 5.8.3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui all'art. 5.8.7.

#### **Sistema di qualità**

- 5.8.3 L'Installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per gli ascensori a un unico Organismo Notificato di sua scelta che deve comprendere:
- a) il nome e l'indirizzo dell'Installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal Rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
  - b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;
  - c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
  - d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;
  - e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato.

5.8.4 Nel quadro del sistema di qualità, ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificare la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottate dall'Installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere, in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità;
- b) della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;
- c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell'immissione sul mercato, tra cui almeno le seguenti prove:
  - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
  - funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
  - prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale;
- d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;
- e) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

Tali documenti devono essere normalmente redatti in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

5.8.5 IMQ valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui all'art. 5.8.4. Viene presunta la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell'Installatore e una visita al cantiere allestito per l'installazione.

Completata la fase istruttoria, IMQ assegna la pratica di certificazione ad un Gruppo di Audit (o "Team di audit"), composto da uno o più soggetti, che garantisca una competenza adeguata all'attività da svolgere.

IMQ provvede a contattare il Committente con l'obiettivo di definire le date dell'audit; una volta confermate tali date, il Responsabile del Gruppo di Audit (o "Team leader") trasmette al Committente il Piano di audit.

Il Committente ha il diritto di chiedere la sostituzione di un auditor, o di un esperto; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione del Piano di audit e deve essere adeguatamente motivata.

In caso di effettuazione di attività congiunta con la norma ISO 9001:2015, il tempo di ricusazione sopra indicato risulta pari a cinque (5) giorni, al fine di allineamento con le tempistiche indicate nel Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione.

IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni esposte dal richiedente.

Qualora il Committente richieda lo spostamento di una visita nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata, IMQ si riserva la facoltà di addebitare un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

Il Gruppo di Audit esamina la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori approvati e una copia del Certificato di Esame UE del Tipo. Al fine di verificare la capacità del Fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della Direttiva 2014/33/UE e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.

L'attività di audit consiste in una valutazione della conformità del Sistema Qualità del Committente ai requisiti normativi; tale verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta di attività e processi, esame di luoghi, documenti e registrazioni.

L'attività di audit viene condotta sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE.

All'inizio dell'audit, il Team di audit deve avere un incontro (Riunione Iniziale) con la Direzione del Committente. Tale riunione è finalizzata alla presentazione dei partecipanti, alla conferma del campo di applicazione della certificazione e del piano di audit, della definizione dei canali di comunicazione formale fra il gruppo di audit e il Committente, a confermare l'esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, procedure di emergenza e di sicurezza, nonché a fornire ogni altro chiarimento/indicazione utile alla conduzione dell'audit.

Il Committente si impegna a fornire agli auditor tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:

- a) i documenti relativi al sistema Qualità per il quale è richiesta la certificazione;
- b) le registrazioni, inclusi i rapporti degli audit interni;
- c) l'elenco dei cantieri/attività esterne aggiornato (ove le attività comprese nello scopo di certificazione siano svolte dal Committente al di fuori della propria sede).

Durante la verifica, gli auditor devono essere assistiti da personale del Committente che deve autorizzare il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione, nonché consentire l'intervista del personale coinvolto nelle attività e, in generale, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la conduzione dell'audit.

Il Committente è inoltre consapevole del fatto che l'audit comprende l'osservazione diretta delle attività operative in corso (produzione, erogazione del servizio) e che l'impossibilità di verificare tali attività in fase di audit iniziale e, successivamente, nel corso del triennio certificativo può comportare – a seconda dei casi – il mancato rilascio della certificazione, o la sospensione, la revoca o la riduzione dello scopo indicato sul certificato.

L'audit di certificazione iniziale è suddiviso in due fasi FASE 1 e FASE 2 (o "Stage 1" e "Stage 2").

a) Audit di Fase 1

L'audit di Fase 1 viene generalmente svolto presso il Committente, salvo diversi accordi con quest'ultimo. I principali obiettivi di tale verifica sono i seguenti:

- esaminare la documentazione del sistema di gestione del Committente;

- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema Qualità, compresi i siti, processi, requisiti cogenti applicabili, controlli definiti dal Committente (in particolare per organizzazioni pluri-sito);
- riesaminare lo stato e la comprensione del Committente in merito ai requisiti normativi, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del sistema di gestione;
- valutare le condizioni specifiche del sito del Committente;
- stabilire il grado di preparazione per la Fase 2, identificando eventuali carenze che in quest'ultima sarebbero classificate come Non Conformità Maggiori (per la classificazione dei rilievi, si veda la Fase 2 che segue) e che determinerebbero pertanto l'interruzione dell'iter di certificazione;
- acquisire una conoscenza del Sistema Qualità e delle attività svolte presso il sito sufficiente per procedere alla pianificazione della Fase 2, concordando con il Committente tutti i dettagli della stessa e verificando l'adeguatezza delle risorse allocate per la relativa esecuzione.

Al termine dell'attività di Fase 1, il Responsabile del Gruppo di Verifica prepara il Rapporto di audit di Fase 1 e ne fornisce copia al Committente; tale Rapporto di audit evidenzia le eventuali carenze che devono essere risolte prima dell'esecuzione dell'audit di Fase 2, ma non fornisce una classificazione dei rilievi, limitandosi ad identificare le situazioni che precludono il successivo proseguimento dell'iter di certificazione, vale a dire le aree di criticità che devono essere risolte prima di procedere all'audit di Fase 2.

Qualora nel corso delle attività di Fase 1 vengano acquisite informazioni relative al Committente (es. n. di addetti, siti, processi) differenti rispetto a quelle precedentemente fornite dal Committente stesso, l'impegno necessario per lo svolgimento della Fase 2 precedentemente determinato potrà subire variazioni.

#### b) Audit di Fase 2

Lo scopo della Fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del Sistema di Gestione. La Fase 2 deve aver luogo presso il(i) sito(i) del Committente e deve almeno comprendere i seguenti elementi:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti di Sistema Qualità applicabile, o di altri documenti normativi;
- il controllo e il riesame delle prestazioni, a fronte degli obiettivi definiti;
- la capacità del Sistema Qualità di gestire il rispetto dei requisiti cogenti applicabili;
- il controllo operativo dei processi svolti dal Committente;
- gli audit interni e il riesame della Direzione;
- la responsabilità della Direzione per le politiche del Committente.

L'audit di Fase 2 viene eseguito dopo un adeguato intervallo di tempo dall'audit di Fase 1; la durata di tale intervallo viene stabilita sulla base delle disposizioni di accreditamento applicabili alla Direttiva 2014/33/UE e in modo congruente con il superamento delle carenze eventualmente riscontrate in Fase 1, nonché in funzione delle caratteristiche del Committente (in termini di dimensioni, complessità e criticità degli aspetti correlati ai processi svolti).

In casi particolari, legati alla ridotta complessità dei processi e al basso livello dimensionale del Committente, l'audit di Fase 2 può essere effettuato consecutivamente all'audit di Fase 1; tale opzione è applicabile solo a fronte dell'esito positivo dell'audit di Fase 1 e ove consentita dalle disposizioni di accreditamento specifiche.

L'audit di fase 2 deve essere condotto entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'audit di Fase 1; trascorso tale termine, deve essere condotto un nuovo audit di Fase 1. I costi relativi a tale attività supplementare sono a carico del Committente.

Nel caso in cui, per volontà del Committente, l'audit si interrompa prima del completamento delle attività indicate nel Piano, il Committente è comunque tenuto al pagamento degli importi previsti per l'intera attività di audit prevista.

Al termine dell'audit di Fase 2, il Gruppo di Audit deve analizzare tutte le informazioni e le evidenze raccolte durante la Fase 1 e la Fase 2, al fine di riesaminare le risultanze dell'audit e definire le conclusioni.

Il Gruppo di Audit compila quindi un apposito Rapporto di audit, che evidenzia anche le eventuali situazioni di Non Conformità (o "rilievi").

Viene quindi organizzata una riunione di chiusura dell'audit, in presenza della Direzione e di eventuale ulteriore personale del Committente, durante la quale il Responsabile del Gruppo di Audit presenta le conclusioni dell'audit e il Committente ha l'opportunità di discutere i contenuti del Rapporto di audit, chiarendo eventuali dubbi.

Successivamente, un Rappresentante del Committente firma il Rapporto di audit e le Non Conformità eventualmente rilevate e ne riceve copia; il Committente può esprimere riserva sui contenuti della documentazione di audit, registrandone le motivazioni.

Qualora IMQ non provveda a trasmettere al Committente, entro trenta (30) giorni dalla data di chiusura dell'audit, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel Rapporto di audit, lo stesso s'intende confermato.

I rilievi (o Non Conformità) rappresentano situazioni di mancato soddisfacimento/disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che vengono formalizzate nella documentazione di audit.

Tali rilievi sono classificati come segue:

- **Non conformità Maggiore (M)**: situazione che potrebbe compromettere in maniera sostanziale l'efficacia del Sistema Qualità, rendendo impossibile il Raggiungimento degli obiettivi o il soddisfacimento dei requisiti; tale rilievo, che può essere formulato anche nel caso in cui sia riscontrato un numero elevato di Non Conformità classificabili come "minori", è ostativo al rilascio della certificazione;
- **Non Conformità minore (m)**: pur non essendo compromessa l'efficacia complessiva del Sistema Qualità, sono presenti situazioni di difformità/parziale disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che devono essere risolte per dichiarare la conformità.

Il Team di Audit può inoltre formulare delle "**Raccomandazioni**", volte ad evidenziare aspetti che non rappresentano il mancato soddisfacimento di requisiti normativi, ma possono essere considerati come opportunità di miglioramento del Sistema Qualità del Committente.

Il Committente deve impegnarsi ad eliminare le Non Conformità eventualmente rilevate nel corso dell'audit tramite l'identificazione delle relative Cause e l'adozione ed attuazione di adeguate Correzioni (o Trattamenti) ed Azioni Correttive.

Le Cause delle Non Conformità, le Correzioni e le proposte di Azioni Correttive devono essere trasmesse a IMQ entro il termine indicato nel/i rapporto/i di Non Conformità, specificando tempi di attuazione e relative responsabilità; le Azioni Correttive proposte si intendono accettate qualora IMQ non provveda ad inviare al

Committente, entro trenta (30) giorni solari dalla data di ricezione delle stesse, specifica richiesta di integrazione o modifica.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive volte a risolvere le Non Conformità Maggiori viene effettuata sulla base di evidenze documentali o tramite audit supplementari; l'ottenimento/mantenimento della Certificazione del Sistema Qualità è subordinato all'esito positivo di tale verifica.

Trascorsi sei (6) mesi dal termine dell'audit di Fase 2, ove non sia stato possibile ottenere adeguata evidenza di tale attuazione, deve essere condotto un altro audit di Fase 2 per poter proseguire l'iter di certificazione; i costi di tale attività supplementare sono a carico del Committente.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive relative a Non Conformità minori viene invece effettuata nel corso dell'audit successivo; IMQ ha comunque facoltà di richiedere evidenze documentali, o di precedere l'esecuzione di audit supplementari, ove ritenuto necessario.

Nel caso in cui il Committente ometta di inviare a IMQ un adeguato piano di Correzioni ed Azioni Correttive o, laddove richiesto, le evidenze di attuazione di queste ultime, IMQ può adottare provvedimenti di sospensione o limitazione della Certificazione del Sistema Qualità.

Per le Raccomandazioni non è necessario trasmettere azioni correttive a IMQ; nel corso del successivo audit viene richiesto al Committente di fornire evidenza della presa in carico di tali segnalazioni, o di motivare l'eventuale decisione di non attuare alcuna azione.

Il Rapporto di audit con i relativi allegati, l'eventuale documentazione ulteriore e, nel caso in cui siano rilevate Non Conformità, le relative Azioni Correttive vengono successivamente sottoposti ad ulteriore riesame indipendente, da parte di un Comitato di Delibera composto da personale qualificato, al fine di assumere una decisione sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità.

Sulla base delle risultanze contenute nella suddetta documentazione, nonché di ogni altra informazione pertinente, IMQ decide sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità. Al termine dell'iter di valutazione, concluso con l'emissione del Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, tutta la documentazione inviata dal Committente e quella prodotta da IMQ viene archiviata e resta a disposizione delle Autorità competenti.

Quando viceversa IMQ decide di non rilasciare la Certificazione del Sistema Qualità, IMQ comunica per iscritto al Committente tale decisione, indicando le relative motivazioni e richiedendo l'effettuazione di una visita supplementare volta alla verifica della risoluzione delle Non Conformità riscontrate e/o l'invio di documentazione che ne fornisca evidenza, specificandone i tempi limite.

L'esito positivo delle suddette valutazioni supplementari, il cui costo è a carico del Committente, permette di procedere al rilascio della certificazione.

IMQ appone o fa apporre il numero di identificazione (0051) a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19 della Direttiva.

5.8.6 L'Installatore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L'Installatore deve tenere informato IMQ sulle modifiche che intende apportare al sistema.

IMQ valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui all'art. 5.8.4 o se sia necessaria una nuova verifica.

#### **Sorveglianza sotto la responsabilità di IMQ**

- 5.8.7 Scopo della sorveglianza è garantire che l'Installatore adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
- 5.8.8 Dopo aver rilasciato il Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, IMQ effettua un controllo periodico sul Sistema Qualità del Committente per verificare il mantenimento della conformità del Sistema Qualità ai requisiti della/e norma/e di riferimento.

Questo controllo avviene attraverso audit periodici, effettuati secondo i criteri e le modalità illustrate nel presente paragrafo e previste dalle disposizioni di accreditamento applicabili.

Il primo audit di sorveglianza, dopo il rilascio della Certificazione del Sistema Qualità, deve essere effettuato entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di rilascio della stessa, salvo i casi in cui IMQ ritenga opportuno un intervallo di tempo più ristretto al fine di verificare la risoluzione delle Non Conformità rilevate, previa comunicazione al Committente.

Gli audit di sorveglianza, successivi al primo, vengono generalmente effettuati entro dodici (12) mesi dall'audit precedente; in ogni caso, essi devono obbligatoriamente essere condotti almeno una volta all'anno (anno solare). Gli audit periodici consentono di verificare, nell'arco del ciclo di certificazione triennale, tutte le attività/processi certificati, fermo restando che alcune aree/aspetti considerati significativi/critici vengono verificati nel corso di ogni audit di sorveglianza.

Entro la data di scadenza della Certificazione del Sistema Qualità, l'audit di rinnovo deve essere completato e il Committente deve aver provveduto all'attuazione delle Azioni Correttive per la risoluzione delle Non Conformità maggiori eventualmente rilevate; il suddetto termine è applicabile anche nei casi in cui la Certificazione del Sistema Qualità sia sospesa.

A seguito dell'esito positivo delle attività di rinnovo, il certificato viene riemesso; i costi di ogni riemissione del certificato sono a carico del Committente.

Qualora le attività di rinnovo della Certificazione del Sistema Qualità non vengano completate entro la data di scadenza del certificato, quest'ultimo perde la sua validità. Il Committente che intende riacquisire la Certificazione del Sistema Qualità deve avviare ex novo l'iter di certificazione.

Sulla base delle risultanze dei Rapporti di Verifica e delle Non Conformità rilevate, dei reclami ricevuti e, in generale, in tutti i casi in cui si accerti il mancato soddisfacimento da parte del Committente dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, oltreché nelle ipotesi contemplate all'art. 5, IMQ può disporre l'effettuazione di audit supplementari. Il costo di tali attività è a carico del Committente, secondo il Listino prezzi IMQ in vigore.

IMQ può effettuare anche audit con breve preavviso – effettuati cioè entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di notifica – o senza preavviso, per indagare sui reclami ricevuti ovvero in seguito a modifiche dell'organizzazione del Committente ovvero come azione conseguente nei confronti del Committente cui è stata sospesa la Certificazione del Sistema Qualità.

In tali casi potrà risultare inapplicabile la facoltà di riacquiescenza.

Se il Committente intendere estendere il campo di applicazione della Certificazione del Sistema Qualità (ad es. ad ulteriori siti/unità operative, processi, ecc.) deve farne richiesta scritta a IMQ, che stabilisce quali attività di verifica ulteriori siano necessarie e provvede alla formulazione della relativa offerta.

A seguito dell'accettazione di tale offerta e dell'esito positivo delle attività di verifica e di delibera, il certificato viene riemesso.

I costi relativi alle attività di verifiche aggiuntive e alla riemissione del certificato sono a carico del Committente.

Gli audit di certificazione, sorveglianza e rinnovo sono preannunciati con un congruo preavviso; qualora il Committente chieda lo spostamento/annullamento di un audit nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata per la stessa, IMQ si riserva la facoltà di addebitare al Committente un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

Relativamente alle modalità di esecuzione dell'audit, redazione del Rapporto di audit, formulazione delle Non Conformità ed invio delle Azioni Correttive, si richiama quanto qui previsto; tuttavia, la suddivisione delle attività in Fase 1 e Fase 2 si applica alle visite di sorveglianza/rinnovo solo nel caso in cui vi siano modifiche significative nel Sistema Qualità, nelle caratteristiche del Committente o del sito in cui opera, nei requisiti applicabili, ecc.

Per ognuno dei suddetti audit, IMQ rilascia al Committente un Rapporto di audit. Qualora tale Rapporto di audit contenga dei rilievi che possono compromettere la conformità ai requisiti della Direttiva 2014/33/UE, il Committente non è autorizzato ad apporre la marcatura CE sui prodotti coperti da Certificato di Approvazione del Sistema Qualità fino a quando non saranno eliminate.

Ai fini della valutazione l'Installatore consente a IMQ l'accesso ai siti di produzione, ispezione e prova e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- b) la documentazione tecnica;
- c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

5.8.8 IMQ deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l'Installatore mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce all'Installatore una relazione sui controlli stessi.

5.8.9 Inoltre IMQ può effettuare visite senza preavviso presso i cantieri allestiti per l'installazione dell'ascensore.

In tali occasioni, IMQ può procedere o far procedere, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità e dell'ascensore. IMQ deve successivamente fornire all'Installatore una relazione sulla visita e, se sono svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.8.10 IMQ informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni Organismo Notificato informa gli altri Organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

Su richiesta, IMQ fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

#### **Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE**

5.8.11 L'Installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva e, sotto la responsabilità di IMQ, il numero di identificazione (0051) a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

L'Installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

## 5.9. Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (Allegato XI)

5.9.1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità più l'esame del progetto per ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato valuta il sistema di qualità di un Installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire che gli ascensori soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva.

### Obblighi dell'Installatore

5.9.2 L'Installatore applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, del montaggio, dell'installazione, dell'esame finale e delle prove degli ascensori, secondo quanto specificato all'art. 5.9.3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui all'art. 5.9.8. L'adeguatezza del progetto tecnico degli ascensori deve essere esaminata conformemente all'art. 5.9.5.

### Sistema di qualità

5.9.3 L'Installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per gli ascensori a un unico Organismo Notificato di sua scelta che deve comprendere:

- a) il nome e l'indirizzo dell'Installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal Rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell'ascensore;
- c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- d) la documentazione tecnica relativa di seguito elencata:
  - una descrizione dell'ascensore modello che indichi chiaramente tutte le varianti consentite;
  - i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
  - le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
  - un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza considerati;
  - un elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
  - una copia della dichiarazione di conformità UE dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell'ascensore;
  - i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall'Installatore;
  - le relazioni sulle prove effettuate;
  - un esemplare delle istruzioni;

- le disposizioni adottate durante l'installazione per garantire la conformità dell'ascensore di serie ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza.
- e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato.

5.9.4 Il sistema di qualità garantisce la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'Installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme dei programmi di qualità, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;
- b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva;
- c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione degli ascensori;
- d) degli esami e delle prove che saranno effettuati all'atto dell'accettazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti;
- e) delle relative tecniche, dei relativi processi e interventi sistematici di montaggio, installazione, controllo e garanzia della qualità che saranno utilizzati;
- f) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione tra cui almeno le seguenti prove:
  - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
  - funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
  - prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.
- g) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
- h) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e del prodotto e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

#### ESAME DEL PROGETTO

5.9.5 Se il progetto non è pienamente conforme alle norme armonizzate IMQ verifica se è conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva e, in caso affermativo, rilascia un certificato di esame UE del Progetto all'Installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare il progetto approvato.

Se il progetto non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad esso applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva, IMQ rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del Progetto e informa di tale decisione l'Installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

IMQ segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva.

Nel caso in cui tale progresso richieda ulteriori indagini IMQ informa l'Installatore.

L'Installatore tiene informato IMQ di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva o alle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del Progetto, da parte di IMQ.

Ogni Organismo Notificato informa la propria Autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del Progetto e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'Autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni Organismo Notificato informa gli altri Organismi notificati dei certificati di esame UE del Progetto e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri Organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati UE del Progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'Organismo Notificato.

L'Installatore tiene a disposizione delle Autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del Progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato.

#### VERIFICA DEL SISTEMA DI QUALITÀ

5.9.6 IMQ valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa ai requisiti di cui all'art. 5.8.5. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell'Installatore e una visita al cantiere allestito per l'installazione.

Completata la fase istruttoria, IMQ assegna la pratica di certificazione ad un Gruppo di Audit (o "Team di audit"), composto da uno o più soggetti, che garantisca una competenza adeguata all'attività da svolgere.

IMQ provvede a contattare il Committente con l'obiettivo di definire le date dell'audit; una volta confermate tali date, il Responsabile del Gruppo di Audit (o "Team Leader") trasmette al Committente il Piano di audit.

Il Committente ha il diritto di chiedere la sostituzione di un auditor, o di un esperto; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione del Piano di audit e deve essere adeguatamente motivata.

In caso di effettuazione di attività congiunta con la norma ISO 9001:2015, il tempo di ricusazione sopra indicato risulta pari a cinque (5) giorni, al fine di allineamento con le tempistiche indicate nel Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione.

IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni esposte dal richiedente.

Qualora il Committente richieda lo spostamento di una visita nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata, IMQ si riserva la facoltà di addebitare un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

Il Gruppo di Audit esamina la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori approvati e una copia del Certificato di Esame UE del Tipo. Al fine di verificare la capacità del Fabbrikante di individuare le prescrizioni applicabili della Direttiva 2014/33/UE e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.

L'attività di audit consiste in una valutazione della conformità del Sistema Qualità del Committente ai requisiti normativi; tale verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta di attività e processi, esame di luoghi, documenti e registrazioni.

L'attività di audit viene condotta sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE.

All'inizio dell'audit, il Team di audit deve avere un incontro (Riunione Iniziale) con la Direzione del Committente. Tale riunione è finalizzata alla presentazione dei partecipanti, alla conferma del campo di applicazione della certificazione e del piano di audit, della definizione dei canali di comunicazione formale fra il gruppo di audit e il Committente, a confermare l'esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, procedure di emergenza e di sicurezza, nonché a fornire ogni altro chiarimento/indicazione utile alla conduzione dell'audit.

Il Committente si impegna a fornire agli auditor tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:

- a) i documenti relativi al sistema Qualità per il quale è richiesta la certificazione;
- b) le registrazioni, inclusi i rapporti degli audit interni;
- c) l'elenco dei cantieri/attività esterne aggiornato (ove le attività comprese nello scopo di certificazione siano svolte dal Committente al di fuori della propria sede).

Durante la verifica, gli auditor devono essere assistiti da personale del Committente che deve autorizzare il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione, nonché consentire l'intervista del personale coinvolto nelle attività e, in generale, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la conduzione dell'audit.

Il Committente è inoltre consapevole del fatto che l'audit comprende l'osservazione diretta delle attività operative in corso (produzione, erogazione del servizio) e che l'impossibilità di verificare tali attività in fase di audit iniziale e, successivamente, nel corso del triennio certificativo può comportare – a seconda dei casi – il mancato rilascio della certificazione, o la sospensione, la revoca o la riduzione dello scopo indicato sul certificato.

L'audit di certificazione iniziale è suddiviso in due fasi FASE 1 e FASE 2 (o "Stage 1" e "Stage 2").

- a) Audit di Fase 1

L'audit di Fase 1 viene generalmente svolto presso il Committente, salvo diversi accordi con quest'ultimo. I principali obiettivi di tale verifica sono i seguenti:

- esaminare la documentazione del sistema di gestione del Committente;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema Qualità, compresi i siti, processi, requisiti cogenti applicabili, controlli definiti dal Committente (in particolare per organizzazioni pluri-sito);
- riesaminare lo stato e la comprensione del Committente in merito ai requisiti normativi, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del sistema di gestione;
- valutare le condizioni specifiche del sito del Committente;
- stabilire il grado di preparazione per la Fase 2, identificando eventuali carenze che in quest'ultima sarebbero classificate come Non Conformità Maggiori (per la classificazione dei rilievi, si veda la Fase 2 che segue) e che determinerebbero pertanto l'interruzione dell'iter di certificazione;
- acquisire una conoscenza del Sistema Qualità e delle attività svolte presso il sito sufficiente per procedere alla pianificazione della Fase 2, concordando con il Committente tutti i dettagli della stessa e verificando l'adeguatezza delle risorse allocate per la relativa esecuzione;

Al termine dell'attività di Fase 1, il Responsabile del Gruppo di Verifica prepara il Rapporto di audit di Fase 1 e ne fornisce copia al Committente; tale Rapporto di audit evidenzia le eventuali carenze che devono essere risolte prima dell'esecuzione dell'audit di Fase 2, ma non fornisce una classificazione dei rilievi, limitandosi ad identificare le situazioni che precludono il successivo proseguimento dell'iter di certificazione, vale a dire le aree di criticità che devono essere risolte prima di procedere all'audit di Fase 2.

Qualora nel corso delle attività di Fase 1 vengano acquisite informazioni relative al Committente (es. n. di addetti, siti, processi) differenti rispetto a quelle precedentemente fornite dal Committente stesso, l'impegno necessario per lo svolgimento della Fase 2 precedentemente determinato potrà subire variazioni.

#### b) Audit di Fase 2

Lo scopo della Fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del Sistema di Gestione. La Fase 2 deve aver luogo presso il(i) sito(i) del Committente e deve almeno comprendere i seguenti elementi:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti di Sistema Qualità applicabile, o di altri documenti normativi;
- il controllo e il riesame delle prestazioni, a fronte degli obiettivi definiti;
- la capacità del Sistema Qualità di gestire il rispetto dei requisiti cogenti applicabili;
- il controllo operativo dei processi svolti dal Committente;
- gli audit interni e il riesame della Direzione;
- la responsabilità della Direzione per le politiche del Committente.

L'audit di Fase 2 viene eseguito dopo un adeguato intervallo di tempo dall'audit di Fase 1; la durata di tale intervallo viene stabilita sulla base delle disposizioni di accreditamento applicabili alla Direttiva 2014/33/UE e in modo congruente con il superamento delle carenze eventualmente riscontrate in Fase 1, nonché in funzione delle caratteristiche del Committente (in termini di dimensioni, complessità e criticità degli aspetti correlati ai processi svolti).

In casi particolari, legati alla ridotta complessità dei processi e al basso livello dimensionale del Committente, l'audit di Fase 2 può essere effettuato consecutivamente all'audit di Fase 1; tale opzione

è applicabile solo a fronte dell'esito positivo dell'audit di Fase 1 e ove consentita dalle disposizioni di accreditamento specifiche.

L'audit di fase 2 deve essere condotto entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'audit di Fase 1; trascorso tale termine, deve essere condotto un nuovo audit di Fase 1. I costi relativi a tale attività supplementare sono a carico del Committente.

Nel caso in cui, per volontà del Committente, l'audit si interrompa prima del completamento delle attività indicate nel Piano, il Committente è comunque tenuto al pagamento degli importi previsti per l'intera attività di audit prevista.

Al termine dell'audit di Fase 2, il Gruppo di Audit deve analizzare tutte le informazioni e le evidenze raccolte durante la Fase 1 e la Fase 2, al fine di riesaminare le risultanze dell'audit e definire le conclusioni.

Il Gruppo di Audit compila quindi un apposito Rapporto di audit, che evidenzia anche le eventuali situazioni di Non Conformità (o "rilievi").

Viene quindi organizzata una riunione di chiusura dell'audit, in presenza della Direzione e di eventuale ulteriore personale del Committente, durante la quale il Responsabile del Gruppo di Audit presenta le conclusioni dell'audit e il Committente ha l'opportunità di discutere i contenuti del Rapporto di audit, chiarendo eventuali dubbi.

Successivamente, un Rappresentante del Committente firma il Rapporto di audit e le Non Conformità eventualmente rilevate e ne riceve copia; il Committente può esprimere riserva sui contenuti della documentazione di audit, registrandone le motivazioni.

Qualora IMQ non provveda a trasmettere al Committente, entro trenta (30) giorni dalla data di chiusura dell'audit, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel Rapporto di audit, lo stesso s'intende confermato.

I rilievi (o Non Conformità) rappresentano situazioni di mancato soddisfacimento/disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che vengono formalizzate nella documentazione di audit.

Tali rilievi sono classificati come segue:

- Non Conformità Maggiore (M): situazione che potrebbe compromettere in maniera sostanziale l'efficacia del Sistema Qualità, rendendo impossibile il Raggiungimento degli obiettivi o il soddisfacimento dei requisiti; tale rilievo, che può essere formulato anche nel caso in cui sia riscontrato un numero elevato di Non Conformità classificabili come "minori", è ostativo al rilascio della certificazione;
- Non Conformità minore (m): pur non essendo compromessa l'efficacia complessiva del Sistema Qualità, sono presenti situazioni di difformità/parziale disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che devono essere risolte per dichiarare la conformità.

Il Team di Audit può inoltre formulare delle "Raccomandazioni", volte ad evidenziare aspetti che non rappresentano il mancato soddisfacimento di requisiti normativi, ma possono essere considerati come opportunità di miglioramento del Sistema Qualità del Committente.

Il Committente deve impegnarsi ad eliminare le Non Conformità eventualmente rilevate nel corso dell'audit tramite l'identificazione delle relative Cause e l'adozione ed attuazione di adeguate Correzioni (o Trattamenti) ed Azioni Correttive.

Le Cause delle Non Conformità, le Correzioni e le proposte di Azioni Correttive devono essere trasmesse a IMQ entro il termine indicato nel/i rapporto/i di Non Conformità, specificando tempi di attuazione e relative responsabilità; le Azioni Correttive proposte si intendono accettate qualora IMQ non provveda ad inviare al Committente, entro trenta (30) giorni solari dalla data di ricezione delle stesse, specifica richiesta di integrazione o modifica.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive volte a risolvere le Non Conformità Maggiori viene effettuata sulla base di evidenze documentali o tramite audit supplementari; l'ottenimento/mantenimento della Certificazione del Sistema Qualità è subordinato all'esito positivo di tale verifica.

Trascorsi sei (6) mesi dal termine dell'audit di fase 2, ove non sia stato possibile ottenere adeguata evidenza di tale attuazione, deve essere condotto un altro audit di Fase 2 per poter proseguire l'iter di certificazione; i costi di tale attività supplementare sono a carico del Committente.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive relative a Non Conformità minori viene invece effettuata nel corso dell'audit successivo; IMQ ha comunque facoltà di richiedere evidenze documentali, o di precedere l'esecuzione di audit supplementari, ove ritenuto necessario.

Nel caso in cui il Committente ometta di inviare a IMQ un adeguato piano di Correzioni ed Azioni Correttive o, laddove richiesto, le evidenze di attuazione di queste ultime, IMQ può adottare provvedimenti di sospensione o limitazione della Certificazione del Sistema Qualità.

Per le Raccomandazioni non è necessario trasmettere azioni correttive a IMQ; nel corso del successivo audit viene richiesto al Committente di fornire evidenza della presa in carico di tali segnalazioni, o di motivare l'eventuale decisione di non attuare alcuna azione.

Il Rapporto di audit con i relativi allegati, l'eventuale documentazione ulteriore e, nel caso in cui siano rilevate Non Conformità, le relative Azioni Correttive vengono successivamente sottoposti ad ulteriore riesame indipendente, da parte di un Comitato di Delibera composto da personale qualificato, al fine di assumere una decisione sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità.

Sulla base delle risultanze contenute nella suddetta documentazione, nonché di ogni altra informazione pertinente, IMQ decide sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità. Al termine dell'iter di valutazione, concluso con l'emissione del Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, tutta la documentazione inviata dal Committente e quella prodotta da IMQ viene archiviata e resta a disposizione delle Autorità competenti.

Quando viceversa IMQ decide di non rilasciare la Certificazione del Sistema Qualità, IMQ comunica per iscritto al Committente tale decisione, indicando le relative motivazioni e richiedendo l'effettuazione di una visita supplementare volta alla verifica della risoluzione delle Non Conformità riscontrate e/o l'invio di documentazione che ne fornisca evidenza, specificandone i tempi limite.

L'esito positivo delle suddette valutazioni supplementari, il cui costo è a carico del Committente, permette di procedere al rilascio della certificazione.

IMQ appone o fa apporre il numero di identificazione (0051) a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19 della Direttiva.

5.9.7 L'Installatore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L'Installatore deve tenere informato IMQ sulle modifiche che intende apportare al sistema.

IMQ valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui all'art. 5.9.5 o se sia necessaria una nuova verifica.

IMQ comunica la sua decisione all'Installatore e, ove opportuno al suo Rappresentante autorizzato. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

#### **Sorveglianza sotto la responsabilità di IMQ**

5.9.8 Scopo della sorveglianza è garantire che l'Installatore adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

5.9.9 Dopo aver rilasciato il Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, IMQ effettua un controllo periodico sul Sistema Qualità del Committente per verificare il mantenimento della conformità del Sistema Qualità ai requisiti della/e norma/e di riferimento.

Questo controllo avviene attraverso audit periodici, effettuati secondo i criteri e le modalità illustrate nel presente paragrafo e previste dalle disposizioni di accreditamento applicabili.

Il primo audit di sorveglianza, dopo il rilascio della Certificazione del Sistema Qualità, deve essere effettuato entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di rilascio della stessa, salvo i casi in cui IMQ ritenga opportuno un intervallo di tempo più ristretto al fine di verificare la risoluzione delle Non Conformità rilevate, previa comunicazione al Committente.

Gli audit di sorveglianza, successivi al primo, vengono generalmente effettuati entro dodici (12) mesi dall'audit precedente; in ogni caso, essi devono obbligatoriamente essere condotti almeno una volta all'anno (anno solare). Gli audit periodici consentono di verificare, nell'arco del ciclo di certificazione triennale, tutte le attività/processi certificati, fermo restando che alcune aree/aspetti considerati significativi/critici vengono verificati nel corso di ogni audit di sorveglianza.

5.9.10 L'Installatore deve consentire a IMQ di accedere, ai fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità totale;
- b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;
- c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di accettazione degli approvvigionamenti e installazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato., come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

5.9.10 IMQ deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l'Installatore mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce all'Installatore una relazione sui controlli stessi.

5.9.11 Inoltre, IMQ può effettuare visite senza preavviso presso l'Installatore o presso il cantiere allestito per l'installazione dell'ascensore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. IMQ fornisce all'Installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.9.12 IMQ informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni Organismo Notificato informa gli altri Organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

IMQ conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica, per quindici anni dalla data del rilascio.

Su richiesta, IMQ fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

#### **Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE**

5.9.13 L'Installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva e, sotto la responsabilità di IMQ, il numero di identificazione (0051) a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

L'Installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

### **5.10. Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Allegato XII)**

5.10.1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato valuta il sistema di qualità della produzione di un Installatore per garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del Tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualità approvato conformemente all'Allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva.

#### **Obblighi dell'Installatore**

5.10.2 L'Installatore applica un sistema approvato per la fabbricazione, il monitoraggio, l'installazione, l'esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, secondo quanto specificato all'art. 5.10.3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui all'art. 5.10.7.

#### **Sistema di qualità**

5.10.3 L'Installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico Organismo Notificato di sua scelta che deve comprendere:

- a) il nome e l'indirizzo dell'Installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal Rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;
- c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;
- e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato.

5.10.4 Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad essi applicabili di cui all'Allegato I della Direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'Installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di gestione della qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere, in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;
- b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l'installazione;
- d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
- e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dell'ascensore e se il sistema di qualità della produzione funziona efficacemente.

Tali documenti devono essere normalmente redatti in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

5.10.5 IMQ valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui all'art. 5.10.4. Viene presunta la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del Fabbrikante.

Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell'Installatore e una visita al cantiere allestito per l'installazione.

Completata la fase istruttoria, IMQ assegna la pratica di certificazione ad un Gruppo di Audit (o "Team di audit"), composto da uno o più soggetti, che garantisca una competenza adeguata all'attività da svolgere.

IMQ provvede a contattare il Committente con l'obiettivo di definire le date dell'audit; una volta confermate tali date, il Responsabile del Gruppo di Audit (o "Team leader") trasmette al Committente il Piano di audit.

Il Committente ha il diritto di chiedere la sostituzione di un auditor, o di un esperto; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione del piano di audit e deve essere adeguatamente motivata.

In caso di effettuazione di attività congiunta con la norma ISO 9001:2015, il tempo di ricasazione sopra indicato risulta pari a cinque (5) giorni, al fine di allineamento con le tempistiche indicate nel Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione.

IMQ si riserva la decisione di confermare o sostituire il soggetto in questione, in funzione della rilevanza delle motivazioni esposte dal richiedente.

Qualora il Committente richieda lo spostamento di una visita nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata, IMQ si riserva la facoltà di addebitare un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

Il Gruppo di Audit esamina la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori approvati e una copia del Certificato di Esame UE del Tipo. Al fine di verificare la capacità del Fabbrikante di individuare le prescrizioni applicabili della Direttiva 2014/33/UE e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.

L'attività di audit consiste in una valutazione della conformità del Sistema Qualità del Committente ai requisiti normativi; tale verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta di attività e processi, esame di luoghi, documenti e registrazioni.

L'attività di audit viene condotta sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE.

All'inizio dell'audit, il Team di audit deve avere un incontro (Riunione Iniziale) con la Direzione del Committente. Tale riunione è finalizzata alla presentazione dei partecipanti, alla conferma del campo di applicazione della certificazione e del piano di audit, della definizione dei canali di comunicazione formale fra il gruppo di audit e il Committente, a confermare l'esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, procedure di emergenza e di sicurezza, nonché a fornire ogni altro chiarimento/indicazione utile alla conduzione dell'audit.

Il Committente si impegna a fornire agli auditor tutti gli strumenti necessari per una corretta valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:

- a) i documenti relativi al sistema Qualità per il quale è richiesta la certificazione;
- b) le registrazioni, inclusi i rapporti degli audit interni;
- c) l'elenco dei cantieri/attività esterne aggiornato (ove le attività comprese nello scopo di certificazione siano svolte dal Committente al di fuori della propria sede).

Durante la verifica, gli auditor devono essere assistiti da personale del Committente che deve autorizzare il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione, nonché consentire l'intervista del personale coinvolto nelle attività e, in generale, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la conduzione dell'audit.

Il Committente è inoltre consapevole del fatto che l'audit comprende l'osservazione diretta delle attività operative in corso (produzione, erogazione del servizio) e che l'impossibilità di verificare tali attività in fase di audit iniziale e, successivamente, nel corso del triennio certificativo può comportare – a seconda dei casi – il mancato rilascio della certificazione, o la sospensione, la revoca o la riduzione dello scopo indicato sul certificato.

L'audit di certificazione iniziale è suddiviso in due fasi FASE 1 e FASE 2 (o "Stage 1" e "Stage 2").

a) Audit di fase 1

L'audit di Fase 1 viene generalmente svolto presso il Committente, salvo diversi accordi con quest'ultimo. I principali obiettivi di tale verifica sono i seguenti:

- esaminare la documentazione del sistema di gestione del Committente;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema Qualità, compresi i siti, processi, requisiti cogenti applicabili, controlli definiti dal Committente (in particolare per organizzazioni pluri-sito);
- riesaminare lo stato e la comprensione del Committente in merito ai requisiti normativi, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del sistema di gestione;

- valutare le condizioni specifiche del sito del Committente;
- stabilire il grado di preparazione per la Fase 2, identificando eventuali carenze che in quest'ultima sarebbero classificate come Non Conformità Maggiori (per la classificazione dei rilievi, si veda la Fase 2 che segue) e che determinerebbero pertanto l'interruzione dell'iter di certificazione;
- acquisire una conoscenza del Sistema Qualità e delle attività svolte presso il sito sufficiente per procedere alla pianificazione della Fase 2, concordando con il Committente tutti i dettagli della stessa e verificando l'adeguatezza delle risorse allocate per la relativa esecuzione;

Al termine dell'attività di Fase 1, il Responsabile del Gruppo di Verifica prepara il Rapporto di audit di Fase 1 e ne fornisce copia al Committente; tale Rapporto di audit evidenzia le eventuali carenze che devono essere risolte prima dell'esecuzione dell'audit di Fase 2, ma non fornisce una classificazione dei rilievi, limitandosi ad identificare le situazioni che precludono il successivo proseguimento dell'iter di certificazione, vale a dire le aree di criticità che devono essere risolte prima di procedere all'audit di Fase 2.

Qualora nel corso delle attività di Fase 1 vengano acquisite informazioni relative al Committente (es. n. di addetti, siti, processi) differenti rispetto a quelle precedentemente fornite dal Committente stesso, l'impegno necessario per lo svolgimento della Fase 2 precedentemente determinato potrà subire variazioni.

#### b) Audit di Fase 2

Lo scopo della Fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del Sistema di Gestione. La Fase 2 deve aver luogo presso il(i) sito(i) del Committente e deve almeno comprendere i seguenti elementi:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti di Sistema Qualità applicabile, o di altri documenti normativi;
- il controllo e il riesame delle prestazioni, a fronte degli obiettivi definiti;
- la capacità del Sistema Qualità di gestire il rispetto dei requisiti cogenti applicabili;
- il controllo operativo dei processi svolti dal Committente;
- gli audit interni e il riesame della Direzione;
- la responsabilità della Direzione per le politiche del Committente.

L'audit di Fase 2 viene eseguito dopo un adeguato intervallo di tempo dall'audit di Fase 1; la durata di tale intervallo viene stabilita sulla base delle disposizioni di accreditamento applicabili alla Direttiva 2014/33/UE e in modo congruente con il superamento delle carenze eventualmente riscontrate in Fase 1, nonché in funzione delle caratteristiche del Committente (in termini di dimensioni, complessità e criticità degli aspetti correlati ai processi svolti).

In casi particolari, legati alla ridotta complessità dei processi e al basso livello dimensionale del Committente, l'audit di Fase 2 può essere effettuato consecutivamente all'audit di Fase 1; tale opzione è applicabile solo a fronte dell'esito positivo dell'audit di Fase 1 e ove consentita dalle disposizioni di accreditamento specifiche.

L'audit di fase 2 deve essere condotto entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'audit di Fase 1; trascorso tale termine, deve essere condotto un nuovo audit di Fase 1. I costi relativi a tale attività supplementare sono a carico del Committente.

Nel caso in cui, per volontà del Committente, l'audit si interrompa prima del completamento delle attività indicate nel Piano, il Committente è comunque tenuto al pagamento degli importi previsti per l'intera attività di audit prevista.

Al termine dell'audit di Fase 2, il Gruppo di Audit deve analizzare tutte le informazioni e le evidenze raccolte durante la Fase 1 e la Fase 2, al fine di riesaminare le risultanze dell'audit e definire le conclusioni.

Il Gruppo di Audit compila quindi un apposito Rapporto di audit, che evidenzia anche le eventuali situazioni di Non Conformità (o "rilievi").

Viene quindi organizzata una riunione di chiusura dell'audit, in presenza della Direzione e di eventuale ulteriore personale del Committente, durante la quale il Responsabile del Gruppo di Audit presenta le conclusioni dell'audit e il Committente ha l'opportunità di discutere i contenuti del Rapporto di audit, chiarendo eventuali dubbi.

Successivamente, un Rappresentante del Committente firma il Rapporto di audit e le Non Conformità eventualmente rilevate e ne riceve copia; il Committente può esprimere riserva sui contenuti della documentazione di audit, registrandone le motivazioni.

Qualora IMQ non provveda a trasmettere al Committente, entro trenta (30) giorni dalla data di chiusura dell'audit, una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel Rapporto di audit, lo stesso s'intende confermato.

I rilievi (o Non Conformità) rappresentano situazioni di mancato soddisfacimento/disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che vengono formalizzate nella documentazione di audit.

Tali rilievi sono classificati come segue:

- **Non Conformità maggiori (M):** situazione che potrebbe compromettere in maniera sostanziale l'efficacia del Sistema Qualità, rendendo impossibile il Raggiungimento degli obiettivi o il soddisfacimento dei requisiti; tale rilievo, che può essere formulato anche nel caso in cui sia riscontrato un numero elevato di Non Conformità classificabili come "minori", è ostativo al rilascio della certificazione;
- **Non Conformità minore (m):** pur non essendo compromessa l'efficacia complessiva del Sistema Qualità, sono presenti situazioni di difformità/parziale disallineamento rispetto ai requisiti normativi, che devono essere risolte per dichiarare la conformità.

Il Team di Audit può inoltre formulare delle "**Raccomandazioni**", volte ad evidenziare aspetti che non rappresentano il mancato soddisfacimento di requisiti normativi, ma possono essere considerati come opportunità di miglioramento del Sistema Qualità del Committente.

Il Committente deve impegnarsi ad eliminare le Non Conformità eventualmente rilevate nel corso dell'audit tramite l'identificazione delle relative Cause e l'adozione ed attuazione di adeguate Correzioni (o Trattamenti) ed Azioni Correttive.

Le Cause delle Non Conformità, le Correzioni e le proposte di Azioni Correttive devono essere trasmesse a IMQ entro il termine indicato nel/i rapporto/i di Non Conformità, specificando tempi di attuazione e relative responsabilità; le Azioni Correttive proposte si intendono accettate qualora IMQ non provveda ad inviare al Committente, entro trenta (30) giorni solari dalla data di ricezione delle stesse, specifica richiesta di integrazione o modifica.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive volte a risolvere le Non Conformità Maggiori viene effettuata sulla base di evidenze documentali o tramite audit supplementari; l'ottenimento/mantenimento della Certificazione del Sistema Qualità è subordinato all'esito positivo di tale verifica.

Trascorsi sei (6) mesi dal termine dell'audit di fase 2, ove non sia stato possibile ottenere adeguata evidenza di tale attuazione, deve essere condotto un altro audit di Fase 2 per poter proseguire l'iter di certificazione; i costi di tale attività supplementare sono a carico del Committente.

La verifica dell'attuazione delle Correzioni ed Azioni Correttive relative a Non Conformità minori viene invece effettuata nel corso dell'audit successivo; IMQ ha comunque facoltà di richiedere evidenze documentali, o di precedere l'esecuzione di audit supplementari, ove ritenuto necessario.

Nel caso in cui il Committente ometta di inviare a IMQ un adeguato piano di Correzioni ed Azioni Correttive o, laddove richiesto, le evidenze di attuazione di queste ultime, IMQ può adottare provvedimenti di sospensione o limitazione della Certificazione del Sistema Qualità.

Per le Raccomandazioni non è necessario trasmettere azioni correttive a IMQ; nel corso del successivo audit viene richiesto al Committente di fornire evidenza della presa in carico di tali segnalazioni, o di motivare l'eventuale decisione di non attuare alcuna azione.

Il Rapporto di audit con i relativi allegati, l'eventuale documentazione ulteriore e, nel caso in cui siano rilevate Non Conformità, le relative Azioni Correttive vengono successivamente sottoposti ad ulteriore riesame indipendente, da parte di un Comitato di Delibera composto da personale qualificato, al fine di assumere una decisione sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità.

Sulla base delle risultanze contenute nella suddetta documentazione, nonché di ogni altra informazione pertinente, IMQ decide sul rilascio della Certificazione del Sistema Qualità. Al termine dell'iter di valutazione, concluso con l'emissione del Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, tutta la documentazione inviata dal Committente e quella prodotta da IMQ viene archiviata e resta a disposizione delle Autorità competenti.

Quando viceversa IMQ decide di non rilasciare la Certificazione del Sistema Qualità, IMQ comunica per iscritto al Committente tale decisione, indicando le relative motivazioni e richiedendo l'effettuazione di una visita supplementare volta alla verifica della risoluzione delle Non Conformità riscontrate e/o l'invio di documentazione che ne fornisca evidenza, specificandone i tempi limite.

L'esito positivo delle suddette valutazioni supplementari, il cui costo è a carico del Committente, permette di procedere al rilascio della certificazione.

IMQ appone o fa apporre il numero di identificazione (0051) a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19 della Direttiva.

5.10.6 L'Installatore deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L'Installatore deve tenere informato IMQ sulle modifiche che intende apportare al sistema.

IMQ valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui all'art. 5.10.4 o se sia necessaria una nuova verifica.

#### **Sorveglianza sotto la responsabilità di IMQ**

5.10.7 Scopo della sorveglianza è garantire che l'Installatore adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

5.10.8 Dopo aver rilasciato il Certificato di Approvazione del Sistema Qualità, IMQ effettua un controllo periodico sul Sistema Qualità del Committente per verificare il mantenimento della conformità del Sistema Qualità ai requisiti della/e norma/e di riferimento.

Questo controllo avviene attraverso audit periodici, effettuati secondo i criteri e le modalità illustrate nel presente paragrafo e previste dalle disposizioni di accreditamento applicabili.

Il primo audit di sorveglianza, dopo il rilascio della Certificazione del Sistema Qualità, deve essere effettuato entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di rilascio della stessa, salvo i casi in cui IMQ ritenga opportuno un intervallo di tempo più ristretto al fine di verificare la risoluzione delle Non Conformità rilevate, previa comunicazione al Committente.

Gli audit di sorveglianza, successivi al primo, vengono generalmente effettuati entro dodici (12) mesi dall'audit precedente; in ogni caso, essi devono obbligatoriamente essere condotti almeno una volta all'anno (anno solare). Gli audit periodici consentono di verificare, nell'arco del ciclo di certificazione triennale, tutte le attività/processi certificati, fermo restando che alcune aree/aspetti considerati significativi/critici vengono verificati nel corso di ogni audit di sorveglianza.

Entro la data di scadenza della Certificazione del Sistema Qualità, l'audit di rinnovo deve essere completato e il Committente deve aver provveduto all'attuazione delle Azioni Correttive per la risoluzione delle Non Conformità maggiori eventualmente rilevate; il suddetto termine è applicabile anche nei casi in cui la Certificazione del Sistema Qualità sia sospesa.

A seguito dell'esito positivo delle attività di rinnovo, il certificato viene riemesso; i costi di ogni riemissione del certificato sono a carico del Committente.

Qualora le attività di rinnovo della Certificazione del Sistema Qualità non vengano completate entro la data di scadenza del certificato, quest'ultimo perde la sua validità. Il Committente che intende riacquisire la Certificazione del Sistema Qualità deve avviare ex novo l'iter di certificazione.

Sulla base delle risultanze dei Rapporti di Verifica e delle Non Conformità rilevate, dei reclami ricevuti e, in generale, in tutti i casi in cui si accerti il mancato soddisfacimento da parte del Committente dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, oltreché nelle ipotesi contemplate all'art. 5, IMQ può disporre l'effettuazione di audit supplementari. Il costo di tali attività è a carico del Committente, secondo il Listino prezzi IMQ in vigore.

IMQ può effettuare anche audit con breve preavviso – effettuati cioè entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di notifica – o senza preavviso, per indagare sui reclami ricevuti ovvero in seguito a modifiche dell'organizzazione del Committente ovvero come azione conseguente nei confronti del Committente cui è stata sospesa la Certificazione del Sistema Qualità.

In tali casi potrà risultare inapplicabile la facoltà di ricasazione.

Se il Committente intendere estendere il campo di applicazione della Certificazione del Sistema Qualità (ad es. ad ulteriori siti/unità operative, processi, ecc.) deve farne richiesta scritta a IMQ, che stabilisce quali attività di verifica ulteriori siano necessarie e provvede alla formulazione della relativa offerta.

A seguito dell'accettazione di tale offerta e dell'esito positivo delle attività di verifica e di delibera, il certificato viene riemesso.

I costi relativi alle attività di verifiche aggiuntive e alla riemissione del certificato sono a carico del Committente.

Gli audit di certificazione, sorveglianza e rinnovo sono preannunciati con un congruo preavviso; qualora il Committente chieda lo spostamento/annullamento di un audit nei dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data pianificata per la stessa, IMQ si riserva la facoltà di addebitare al Committente un importo per gli oneri derivanti, secondo le tariffe in vigore.

Relativamente alle modalità di esecuzione dell'audit, redazione del Rapporto di audit, formulazione delle Non Conformità ed invio delle Azioni Correttive, si richiama quanto qui previsto; tuttavia, la suddivisione delle attività in Fase 1 e Fase 2 si applica alle visite di sorveglianza/rinnovo solo nel caso in cui vi siano modifiche significative nel Sistema Qualità, nelle caratteristiche del Committente o del sito in cui opera, nei requisiti applicabili, ecc.

Per ognuno dei suddetti audit, IMQ rilascia al Committente un Rapporto di audit. Qualora tale Rapporto di audit contenga dei rilievi che possono compromettere la conformità ai requisiti della Direttiva 2014/33/UE, il Committente non è autorizzato ad apporre la marcatura CE sui prodotti coperti da Certificato di Approvazione del Sistema Qualità fino a quando non saranno eliminate.

Ai fini della valutazione l'Installatore consente a IMQ l'accesso ai siti di fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- b) la documentazione tecnica;
- c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

5.10.8 IMQ deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l'Installatore mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce all'Installatore una relazione sui controlli stessi.

5.10.9 Inoltre IMQ può effettuare visite senza preavviso presso l'Installatore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità.

IMQ fornisce successivamente all'Installatore una relazione sulla visita e, se sono svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.10.10 IMQ informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni Organismo Notificato informa gli altri Organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

Su richiesta, IMQ fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

## **Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE**

5.10.11 L'Installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva e, sotto la responsabilità di IMQ, il numero di identificazione (0051) a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

L'Installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

### 5.11. Certificazione di accordo preventivo ai sensi del DPR 162/99 Art. 17bis

5.11.1 L'accordo preventivo è la certificazione con cui un Organismo Notificato, in conformità a quanto previsto dal DPR 19 gennaio 2015, n. 8, riscontra le circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga e accerta l'idoneità delle soluzioni alternative adottate per evitare il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.

5.11.2 La domanda di certificazione di Accordo preventivo deve contenere le seguenti informazioni:

- il nome del proprietario e l'indirizzo di installazione dell'ascensore;
- la data di costruzione dell'immobile;
- la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore;
- l'indicazione sull'utilizzo (o non utilizzo) della norma UNI EN 81-21;
- una dichiarazione scritta per dare evidenza del fatto che la stessa domanda non sia stata presentata ad altro Organismo Notificato.

Alla domanda deve essere allegata, laddove applicabile, la seguente documentazione tecnica:

#### ASCENSORE PROGETTATO SENZA L'UTILIZZO DELLA NORMA UNI EN 81-21

- a) Documentazione attestante impedimenti oggettivi: dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili. Tali dichiarazioni o documenti devono essere sottoscritti, o firmati per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze;
- b) Analisi dei rischi riferita specificatamente alle difformità rispetto alle norme UNI EN 81 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso.  
NOTA: in caso di ascensore non contraddistinto da pieno utilizzo della norma UNI EN 81-21 ma coperto da certificato di esame UE del Tipo o da certificato di esame UE del Progetto con data di emissione successiva al 31/10/2012, per l'Analisi dei rischi, si adotta comunque la procedura per gli ascensori progettati con utilizzo della UNI EN 81-21, in quanto tale certificazione attesta che l'ascensore presenta un livello di sicurezza almeno equivalente a quello della norma armonizzata in vigore al momento della stesura del presente documento;
- c) Piante e sezioni relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato;
- d) Dichiarazione di attestazione circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, che l'opera

- risponde al soddisfacimento di quanto prescritto dalle norme UNI EN 81 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento;
- e) Relazione tecnica redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata;
  - f) Copia del libretto di manutenzione da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa e/o in testata.

#### ASCENSORE PROGETTATO CON L'UTILIZZO DELLA NORMA UNI EN 81-21

- a) Dichiarazione sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma UNI EN 81-21 presi in considerazione. In caso di ascensore coperto da certificato di esame UE del Tipo o da certificato di esame UE del Progetto con data di emissione successiva al 31/10/2012, l'installatore dovrà dichiarare che le soluzioni adottate sono all'interno dei limiti di impiego previsti da tale certificazione;
- b) Documentazione attestante impedimenti oggettivi come indicato nel caso precedente
- c) Piante e sezioni: come indicato nel caso precedente
- d) Dichiarazione di attestazione come indicato nel caso precedente
- e) Relazione tecnica come indicato nel caso precedente
- f) Copia del libretto di manutenzione come indicato nel caso precedente

Per entrambe le procedure sopra indicate:

- le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- la documentazione può essere presentata anche dall'installatore, purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto; la delega deve essere accompagnata dalla copia della carta di identità del proprietario stesso;
- la natura degli impedimenti oggettivi fa riferimento, in modo indicativo ma non esaustivo, ai punti I-II-III del paragrafo 1) del DM del 19 marzo 2015, qui di seguito riportati:
  - I. vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
  - II. impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
  - III. diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.

La documentazione deve essere normalmente redatta in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

5.11.3 IMQ effettua la verifica della documentazione ricevuta e, nel caso in cui vengano riscontrate carenze nella documentazione, provvede a contrattare il Committente per richiedere quanto mancante tenendo, nel frattempo, l'attività in sospeso. Il Committente ha tre (3) mesi di tempo per fornire le evidenze richieste; in caso contrario, l'attività verrà chiusa con esito negativo.

Se lo ritiene opportuno, IMQ può effettuare, a proprio insindacabile giudizio, un sopralluogo presso il sito di installazione (per es. per accertare la reale sussistenza degli impedimenti oggettivi o per un corretto monitoraggio del processo di valutazione). Le spese per tali attività saranno in ogni caso a carico del Committente, previa accettazione dell'offerta integrativa formulata da IMQ; in caso di mancata accettazione di tale offerta integrativa, l'attività verrà chiusa con esito negativo.

5.11.4 Nel caso in cui la verifica abbia dato esito positivo, IMQ emette un certificato di Accordo Preventivo per ascensori in deroga.

Nel caso di esito negativo, IMQ rifiuta l'emissione del certificato e comunica al Committente la decisione presa dando dettagliata descrizione delle problematiche riscontrate.

## Art. 6. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE

### 6.1. Obblighi del Committente

Il Committente si impegna a:

- a) preparare e mettere a disposizione di IMQ la prescritta documentazione ai fini della procedura di valutazione di conformità pertinente;
- b) mantenere i prodotti oggetto della certificazione ed il relativo Sistema Qualità, ove previsto, conformi ai requisiti richiesti dalle normative applicabili e/o indicati nel relativo certificato (sia in termini di modifiche di progettazione sia in termini di caratteristiche del prodotto);
- c) informare preventivamente IMQ di qualsiasi variazione che intende applicare al prodotto certificato in termini di sito produttivo, di organizzazione o di Sistema Qualità, ove previsto ed attendere l'approvazione da parte di IMQ prima di attuare tale variazione;
- d) garantire al personale IMQ preposto l'accesso ai luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito dei prodotti in oggetto, nonché fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché IMQ possa eseguire il Servizio richiesto, compreso l'accesso alla relativa documentazione e ai reclami ricevuti. A tale riguardo, l'impossibilità ad eseguire le attività per fatto e/o causa imputabile al Committente (es. impossibilità di accedere ai luoghi predetti, mancanza della documentazione), tale da compromettere l'adempimento dell'obbligazione a carico di IMQ, costituirà causa di risoluzione del Contratto di certificazione;
- e) garantire al personale IMQ la possibilità di effettuare verifiche straordinarie, qualora se ne presenti la necessità; IMQ comunica preventivamente al Committente la data di effettuazione di tali verifiche straordinarie;
- f) garantire al personale IMQ la possibilità di effettuare verifiche senza preavviso, nei termini in cui sono previste dalla pertinente procedura di valutazione della conformità;
- g) garantire agli ispettori degli Enti di Accreditamento e delle Autorità competenti la possibilità di accedere ai luoghi predetti, in accompagnamento al personale IMQ. Tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull'operato del personale IMQ e non del Committente, sono regolarmente comunicate con un congruo preavviso;
- h) non fare alcuna dichiarazione o pubblicizzare la propria certificazione in maniera tale da poter essere considerata ingannevole o non autorizzata, o incoerente con il campo di applicazione della certificazione stessa, né utilizzare la propria certificazione in modo da portare discredito a IMQ;
- i) adempiere alle prescrizioni contenute nel Regolamento per l'Uso dei Marchi IMQ, ove applicabile;
- j) interrompere l'utilizzo di materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla certificazione nel caso in cui la stessa sia stata sospesa, revocata o sia scaduta;
- k) riprodurre nella loro interezza i documenti di certificazione, nel caso in cui ne fornisca copia a terzi;
- l) restituire a IMQ le eventuali Certificazioni originali ottenute, nel caso in cui decidesse di rivolgersi ad altro Organismo.



## 6.2. Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa

Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s’impegna a fornire al personale IMQ e agli eventuali accompagnatori un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare.

Il Committente s’impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull’attività lavorativa degli auditor incaricati da IMQ e dei loro eventuali accompagnatori, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale IMQ e agli eventuali accompagnatori gli opportuni dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell’attività avvenga in completa sicurezza.

## Art. 7. CONDIZIONI ECONOMICHE

### 7.1. Importi per il rilascio e il mantenimento della certificazione

Gli importi dovuti per le attività di certificazione e di mantenimento, laddove specificato, unitamente alle relative condizioni di pagamento, sono indicati nell’offerta così come accettata dal Committente: tale offerta viene formulata secondo le tariffe indicate nel Listino prezzi IMQ in vigore e sulla base delle informazioni fornite dal Committente (numero di addetti, piano di produzione, ecc.).

Il Committente è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste in fase di formulazione dell’offerta in modo corretto, ai fini dell’emissione dell’offerta, nonché ad aggiornare IMQ in merito ad eventuali modifiche; IMQ valuta se, sulla base dei dati aggiornati, è necessario provvedere alla modifica dei tempi di audit previsti per le attività di sorveglianza e alla revisione delle condizioni economiche pattuite.

Qualora si renda necessario un servizio supplementare, ivi compreso l’eventuale caso in cui il Committente richieda un riesame per incompletezza o inadeguatezza risultante dalla valutazione, IMQ ne notificherà la necessità al Committente che dovrà sostenere i relativi costi sulla base di una quotazione separata.

Per quanto non espressamente previsto nell’offerta, nonché in assenza della stessa, si applicano gli importi indicati nel Listino prezzi IMQ in vigore, che qui s’intende espressamente richiamato.

I corrispettivi dovuti per il Servizio richiesto sono soggetti ad IVA, nella misura di legge.

### 7.2. Variazione del listino prezzi IMQ

Le eventuali variazioni del Listino prezzi IMQ vengono comunicate ai Clienti IMQ qualora le stesse comportino una significativa modifica delle condizioni economiche praticate.

Il Committente ha, in ogni caso, il diritto di rinunciare alla certificazione entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della prima fattura aggiornata alle nuove tariffe.

Nel periodo di preavviso, al Committente che si avvale della suddetta facoltà di rinuncia, verranno praticate le tariffe anteriori alle variazioni.

### 7.3. Pagamento dei corrispettivi dovuti

A conclusione del Servizio, IMQ rilascia al Committente il documento previsto dalla specifica procedura di valutazione della conformità di cui al precedente precedente art. 5, solo a condizione dell'avvenuto pagamento di tutti i compensi dovuti a IMQ, con le seguenti modalità:

- eventuale anticipo, che viene valutato sulla base della tipologia e complessità di attività erogata, di importo variabile tra il quindici per cento (15%) e il venticinque per cento (25%) del prezzo di vendita;
- saldo al completamento delle attività che:
  - nel caso di esito positivo porteranno all'emissione del relativo certificato;
  - nel caso di esito negativo porteranno all'emissione di una relazione che dettaglierà i motivi di tale esito.

Nel caso in cui le attività verranno interrotte prima del completamento previsto (es. esame documentale con esito negativo, richiesta del Committente, ecc.) IMQ fatturerà l'attività svolta fino a quel momento.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi e/o dei relativi interessi, ovvero in caso di inadempimento del Contratto di certificazione, IMQ ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento i Servizi fino a quando il Committente non avrà pagato e/o posto rimedio al suo inadempimento.

## Art. 8. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, MARCHI

### 8.1. Marcatura CE

Per i prodotti che hanno ottenuto da IMQ le pertinenti Certificazioni UE, il Committente dovrà redigere apposita dichiarazione di conformità ed apporre la marcatura CE seguita dal codice identificativo 0051, laddove richiesto e secondo le prescrizioni della Direttiva 2014/33/UE.

E' vietato apporre sui prodotti marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marcatura CE. Il Committente dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marcatura CE da quelli che non ne sono provvisti.

Per la marcatura CE, il riferimento a IMQ quale **Organismo Notificato n. 0051** e l'eventuale utilizzo di altri marchi, tra i quali il marchio Accredia per la Direttiva 2014/33/UE, si rimanda alle disposizioni del Regolamento per l'Uso del Marchi rilasciati da IMQ, che si intende espressamente richiamato.

L'utilizzo del marchio ACCREDIA o del riferimento all'accreditamento nei documenti emessi da IMQ quale Organismo di Certificazione/Ispezione accreditato è subordinato al rispetto delle disposizioni del documento Accredia RG-09, nella revisione corrente ed in particolare a quanto segue:

- il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati in modo tale da creare l'impressione che Accredia accetti la responsabilità per la qualità dei prodotti/delle ispezioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che Accredia dia una qualsiasi approvazione ad un prodotto/un'ispezione;
- l'utilizzo del marchio ACCREDIA è precluso al Committente;

- l'uso del marchio ACCREDIA è riservato agli Organismi di Certificazione/Ispezione e non può essere impiegato dal Committente che ha ricevuto un servizio di certificazione/ispezione da parte di un Organismo di Certificazione/Ispezione accreditato ACCREDIA.

Accredia è membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento:

- EA – European Accreditation, associazione europea degli enti di Accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione e Verifica e dei Laboratori di prova e Taratura;
- IAF – International Accreditation Forum, associazione mondiale degli Enti di Accreditamento degli Organismi di Certificazione;
- ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation, associazione Mondiale degli Enti di Accreditamento degli Organismi di Ispezione e dei Laboratori di Prova e di Taratura.

Tali accordi consentono alle valutazioni di conformità rilasciate da IMQ di essere riconosciute in tutti i principali mercati mondiali.

## 8.2. Trasferibilità della Certificazione - Modifiche nell'assetto organizzativo

L'uso delle Certificazioni UE rilasciate da IMQ è strettamente riservato al Committente e non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento, affitto di azienda o di un ramo d'azienda della società interessata.

In questi casi il Committente dovrà inviare una comunicazione a IMQ in modo tempestivo, comunque non oltre quindici (15) giorni dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista; l'inosservanza di questo termine può dare luogo all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della Certificazione UE.

Il Committente dovrà inoltre trasmettere a IMQ richiesta scritta di mantenimento della Certificazione UE in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa dell'assetto organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di eventuali documenti ulteriori, qualora siano ritenuti necessari. IMQ valuta la necessità di effettuare accertamenti supplementari, il cui costo è a carico del Committente, previa accettazione di un'offerta formulata da IMQ, come da Tariffario in vigore.

Il trasferimento della Certificazione UE è subordinato all'esito positivo delle valutazioni effettuate, nonché al saldo di tutti gli importi dovuti dal cedente la Certificazione UE.

I costi dell'aggiornamento della certificazione e degli eventuali accertamenti (es. verifica supplementare documentale e/o presso il Committente) sono a carico del soggetto risultante dalla vicenda modificativa.

# Art. 9. SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

## 9.1. Rinuncia

### 9.1.1. Rinuncia alla sorveglianza

Qualora il Committente intenda rinunciare alla sorveglianza da parte di IMQ, ne dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R o altra modalità valida agli effetti di legge, impegnandosi inoltre a:

- a) cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero identificativo IMQ (0051) e comunque fare riferimento ad IMQ come Organismo Notificato;
- b) comunicare, in un termine non superiore a quindici (15) giorni dalla data della rinuncia, le giacenze nei propri luoghi di produzione e magazzini dei prodotti che riportino riferimenti ad IMQ come Organismo Notificato (numero identificativo 0051);
- c) esaurire nei propri luoghi di produzione o magazzini detti prodotti entro il termine, successivo alla scadenza, che gli verrà indicato da IMQ.

Resta inteso che, a seguito della rinuncia, il Committente deve comunque garantire ad IMQ, entro sei (6) mesi dalla rinuncia, la possibilità di effettuare un eventuale audit presso i luoghi di produzione e magazzini, al fine di raccogliere le necessarie evidenze in relazione alle giacenze in magazzino e ai prodotti immessi sul mercato dall'ultima sorveglianza effettuata. Oneri e spese di tale eventuale audit sono a carico del Committente, fatto salvo il caso che il Committente abbia già pagato i diritti per il trimestre in cui è ricompresa la rinuncia.

#### **Allegato IX (Conformità al Tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensore)**

In presenza di tale tipologia di Allegato, la rinuncia alla sorveglianza non comporta la revoca del/i Certificato/i UE del Tipo relativo/i ai componenti oggetto del controllo.

#### **Allegati di Sistema (VI, VII, X, XI e XII)**

In presenza di tale tipologia di Allegati, la rinuncia alla sorveglianza comporta la revoca del relativo Certificato di Sistema emesso da IMQ. In tale caso si applica quanto indicato all'art. 9.3.3.

#### **9.1.2. Rinuncia alla certificazione UE**

Qualora il Committente desideri rinunciare ad una Certificazione UE rilasciata da IMQ, ne dovrà dare comunicazione scritta, tramite PEC, raccomandata A.R., o con altre modalità valida agli effetti di legge.

Tale comunicazione comporta automaticamente l'annullamento della relativa attività di sorveglianza, se condotta da IMQ; in questa eventualità, vale quanto indicato all'art. 9.1.1 che precede. IMQ provvede ad annullare le Certificazioni UE rilasciate informando della rinuncia le Autorità competenti e gli altri Organismi Notificati nelle modalità previste dalle Autorità competenti.

Inoltre, relativamente agli allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità, nel caso di rinuncia alla certificazione, il Committente si obbliga a:

- a) non utilizzare più il certificato ottenuto e i marchi di cui all'art. 8 che precede, restituendo inoltre il certificato a IMQ;
- b) eliminare dalla carta intestata e da tutti i documenti i marchi relativi alla certificazione, nonché ogni riferimento alla stessa;
- c) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ secondo quanto stabilito all'Art. 12.3.

IMQ, a sua volta, provvede a interrompere l'attività di sorveglianza/rinnovo.

E' inteso che la rinuncia della Certificazione UE comporta l'automatica cessazione del Contratto di certificazione, qualora sia ancora in essere.

## 9.2. Sospensione dell'attività di sorveglianza e/o della validità della Certificazione

### 9.2.1. Motivazione del provvedimento di sospensione

Le Certificazioni UE possono essere sospese da parte di IMQ a seguito di inadempienza del Committente e, in particolare:

- a) nel caso di fallimento dell'attività del Committente;
- b) nel caso di mancata comunicazione nei termini previsti all'art. 8.3 di modifiche dell'assetto organizzativo;
- c) nel caso di mancato versamento degli importi dovuti a IMQ;
- d) nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del Committente di cui all'art. 6 che precede;
- e) nel caso di Non Conformità maggiori ovvero in numero elevato; mancata adozione di azioni correttive e, in generale, esito negativo delle verifiche di sorveglianza; non osservanza, comportante negligenza grave, degli impegni assunti per quanto attiene al mantenimento della conformità della produzione;
- f) nel caso di segnalazioni dal mercato, previo accertamento della relativa gravità;
- g) nel caso di apposizione indebita della marcatura CE (vedere art. 8 che precede).

Inoltre, relativamente agli allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità, la certificazione può essere sospesa qualora IMQ abbia ragione di ritenere che il Sistema Qualità non risponda più ai requisiti normativi, legislativi e/o regolamentari applicabili e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rilievo di Non Conformità critiche o in numero elevato, mancato invio e/o adozione di Azioni Correttive e, in generale, esito negativo degli audit;
- b) impossibilità di effettuare gli audit ordinari e/o straordinari secondo le scadenze temporali indicate da IMQ;
- c) inadempimento, da parte del Committente, degli obblighi previsti all'art. 6 che precede;
- d) esistenza di procedimenti giudiziari o amministrativi, verbali di illecito, reclami, contenziosi, ecc. inerenti all'oggetto della certificazione e/o aventi ad oggetto i requisiti cogenti del prodotto/servizio erogato dal Committente, o mancata comunicazione a IMQ dell'esistenza degli stessi;
- e) condanna del Committente per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al Sistema Qualità oggetto di certificazione;
- f) su richiesta motivata del Committente (non più di una volta nel triennio di certificazione).

### 9.2.2. Sospensione delle Certificazione UE rilasciate

*Void*

### 9.2.3. Comunicazione del provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione della certificazione e l'eventuale provvedimento di ripristino vengono comunicati al Committente a mezzo PEC, o raccomandata A/R o altra modalità valida agli effetti di legge. La comunicazione riporta il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui il Committente deve attuare le azioni correttive richieste. Il Committente ha cinque (5) giorni di tempo per comunicare a IMQ la presa in carico del provvedimento, l'adeguamento delle prescrizioni, le tempistiche di attuazione, che non devono essere superiori ai sei (6) mesi e qualsiasi altra informazione utile sulle modalità di soluzione dei rilievi contestati. La comunicazione deve avvenire in forma scritta. Il provvedimento di sospensione terrà conto del principio di proporzionalità.

### 9.2.4. Conseguenze della sospensione

A seguito della sospensione, il Committente deve interrompere l'uso delle Certificazioni UE e deve astenersi dal pubblicizzarle fino al termine del periodo di sospensione. La sospensione comporta il venir meno della possibilità di

apporte la marcatura CE e la conseguente impossibilità di immettere i relativi prodotti sul mercato, a partire dalla data di sospensione.

IMQ provvede a sospendere le Certificazioni UE rilasciate ed a informare del provvedimento di sospensione le Autorità competenti e gli altri Organismi Notificati nelle modalità previste dalle Autorità competenti.

Nei casi più gravi, IMQ si riserva di richiedere al Committente il richiamo dei prodotti dal mercato, compresi quelli giacenti nei magazzini.

La spese sostenute da IMQ per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione sono a carico del Committente.

Il Committente è comunque tenuto al pagamento degli importi per il mantenimento della Certificazione UE.

Inoltre, relativamente agli allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità, durante il periodo di sospensione:

- IMQ può sospendere l'attività di sorveglianza, nei casi in cui è applicabile;
- IMQ comunica, ove richiesto, il provvedimento di sospensione alle Autorità e/o Enti interessati;
- Il Committente non può utilizzare il certificato ottenuto e i marchi di cui all'art. 8 che precede, salvo diverse indicazioni da parte di IMQ, né qualificarsi come Committente certificato;
- Il Committente è comunque tenuto al pagamento degli importi della certificazione.

#### **9.2.5. Ripristino della Certificazione UE**

La sospensione può essere annullata soltanto quando il Committente abbia risolto in modo soddisfacente le Non Conformità riscontrate, o nel caso in cui venga meno la situazione che aveva dato origine al provvedimento di sospensione.

Prima di procedere al ripristino della Certificazione UE, IMQ può effettuare ulteriori verifiche al fine di accertare l'effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate; tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico del Committente.

#### **9.2.6. Durata del periodo di sospensione**

La durata della sospensione, che non può eccedere i sei (6) mesi, viene indicata nella comunicazione di cui all'art. 9.2.3 che precede; decorso tale periodo senza che la sospensione abbia potuto essere annullata, la certificazione viene revocata.

### **9.3. Revoca della Certificazione UE**

#### **9.3.1. Motivazioni del provvedimento di revoca**

La Certificazione UE rilasciata può essere revocata da IMQ in caso di:

- a) mancata rimozione delle cause di sospensione di cui all'art. 9.2 che precede, entro il periodo indicato da IMQ;
- b) grave inosservanza delle obbligazioni a carico del Committente di cui all'art. 6 che precede;
- c) uso fraudolento o illegittimo della Certificazione UE;
- d) rilevante e sistematica Non Conformità del prodotto;
- e) adozione di significative modifiche apportate al prodotto dal Committente, o variazione del sito produttivo, senza il coinvolgimento preventivo di IMQ;

- f) mancato pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ. In tal caso, prima di procedere alla revoca, IMQ provvede ad inviare al Committente una comunicazione denominata “preavviso di revoca”; decorsi quindici (15) giorni da tale comunicazione senza che il Committente abbia provveduto al saldo degli importi dovuti, il certificato viene revocato. Durante tale periodo di preavviso tutte le attività di verifica vengono sospese, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di sospensione;
- g) fallimento o cessazione dell’attività del Committente;
- h) nel caso di mancata comunicazione nei termini previsto dall’art. 8.3 di modifiche nell’assetto organizzativo;
- i) mancato adeguamento del prodotto ai requisiti posti dalle nuove revisioni delle norme applicabili;
- j) uso ingannevole della Certificazione UE, tale da apportare danno o discredito a IMQ.

Inoltre, relativamente agli allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità, la certificazione può essere revocata per:

- a) grave inosservanza degli impegni assunti agli art. 5 e 6;
- b) mancato pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ;
- c) fallimento o cessazione dell’attività del Committente;
- d) gravi irregolarità o abusi nell’utilizzo del certificato e/o dei marchi;
- e) condanna del Committente per il mancato rispetto dei requisiti cogenti del Sistema Qualità e del prodotto/servizio erogato;
- f) gravi violazioni del Codice Etico di IMQ;
- g) mancato adeguamento, da parte del Committente, a modifiche normative e/o regolamentari;
- h) nei casi previsti secondo quanto indicato nella durata della sospensione.

### **9.3.2. Comunicazione del provvedimento di revoca**

La decisione di revoca viene comunicata al Committente mediante PEC, lettera raccomandata A/R o altra modalità valida agli effetti di legge.

### **9.3.3. Conseguenze della revoca**

Nel caso di revoca della Certificazione UE, il Committente si obbliga a:

- a) riconsegnare a IMQ gli originali delle Certificazioni UE ottenute;
- b) astenersi dal pubblicizzare ed utilizzare la Certificazione UE revocate, rimuovendo il logo e i riferimenti a IMQ dalla documentazione in uso;
- c) cessare di apporre la marcatura CE sui prodotti riferibili alla Certificazione UE revocata e, conseguentemente, cessarne la commercializzazione;
- d) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.

IMQ, inoltre, provvede a:

- a) interrompere l’eventuale attività di sorveglianza;
- b) comunicare il provvedimento di revoca alle Autorità competenti e agli altri Organismi Notificati nelle modalità previste dalle Autorità competenti.

Inoltre, relativamente agli allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità, nel caso di revoca, il Committente si obbliga a:

- a) non utilizzare più il certificato ottenuto e i marchi di cui all'art. 8 che precede;
- b) restituire il certificato entro quindici (15) giorni dalla relativa comunicazione;
- c) eliminare dalla carta intestata e da tutti i documenti i marchi di cui alla lettera a) che precede, nonché ogni riferimento alla certificazione;
- d) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.

IMQ, inoltre, provvede a:

- interrompere l'attività di controllo di cui all'art. 5
- comunicare il provvedimento di revoca alle Autorità e/o Enti interessati.

E' inteso che la revoca della Certificazione UE comporta l'automatica cessazione del Contratto di certificazione, qualora sia ancora in essere.

## **Art. 10. VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI**

### **10.1. Modifiche alle disposizioni legislative e/o alle norme di riferimento**

Qualora nelle disposizioni legislative applicabili al singolo Servizio in oggetto, ovvero nelle norme tecniche che forniscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/33/UE, vengano introdotte variazioni di rilievo che influenzino la validità delle Certificazioni UE rilasciate, IMQ ne darà comunicazione al Committente, il quale avrà la facoltà di adeguare i propri prodotti, ovvero il proprio Sistema Qualità, entro il termine che gli verrà precisato, o di rinunciare alla Certificazione UE.

Nel caso in cui il Committente intenda adeguarsi alle nuove disposizioni, IMQ avrà la facoltà di ripetere le prove e le verifiche sui prodotti ovvero la valutazione del Sistema Qualità, come pure di richiedere nuova documentazione. Le spese per dette attività saranno a carico del Committente, secondo nuova quotazione.

Relativamente agli allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità, qualora venissero apportate modifiche alle norme di riferimento per la certificazione, IMQ ne darà tempestiva comunicazione al Committente, il quale avrà la facoltà di adeguarsi ai nuovi requisiti entro il termine che le verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione.

Nel caso in cui il Committente decidesse di mantenere la certificazione, IMQ provvederà a verificare la conformità dell'Organizzazione alle nuove prescrizioni normative.

Le spese per le eventuali attività di verifica relative e la riemissione del certificato sono a carico del Committente.

### **10.2. Modifiche al Regolamento**

Nel caso in cui le prescrizioni applicabili all'attività di certificazione/ispezione, contenute in norme (es. norme della serie ISO/IEC 17000) e/o in altri documenti specifici (es. regole accreditamento applicabili), subiscano variazioni, IMQ potrà aggiornare la procedura di valutazione che precede, al fine di recepire le nuove disposizioni.

IMQ si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento IMQ-LIFT senza il preventivo consenso del Committente; in tal caso, IMQ provvederà a comunicare l'avvenuta modifica del Regolamento IMQ-LIFT tramite informativa ai Clienti o, nel caso in cui tali modifiche non comportino impatti significativi sull'attività svolta

presso il Committente o non abbiano influenza sull'attività ispettiva da svolgere, tramite pubblicazione sul proprio sito web [www.imq.it](http://www.imq.it).

Qualora tali modifiche abbiano invece influenza sul Committente (es. variazione della frequenza o della durata delle visite, ecc.) o comportino impatti significativi sull'attività svolta presso il Committente, IMQ provvederà ad informare quest'ultima, formulando – laddove necessario – una nuova offerta; il Committente avrà facoltà di rinunciare alla certificazione nei trenta (30) giorni successivi alla relativa comunicazione.

### **10.3. Valutazione supplementare a seguito di modifiche**

Eventuali costi per attività di valutazione documentale e/o in campo, derivanti dalle modifiche normative o regolamentari di cui sopra sono comunque a carico del Committente.

## **Art. 11. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ**

### **11.1. Responsabilità del Committente - Manleva**

Il Committente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme ai requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale, con particolare riguardo agli impianti, ai prodotti, ai processi e ai servizi che rientrano nello scopo di certificazione.

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di IMQ del rispetto di tutti i requisiti cogenti gravanti sul Committente e, in generale, della conformità legislativa di quest'ultimo.

Pertanto, il Committente è e rimane l'unico responsabile sia verso sé stesso sia verso terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa, e dei propri impianti/prodotti/servizi, alle normative applicabili, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

Il Committente s'impegna altresì a tenere indenne IMQ ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di IMQ in base al presente Regolamento IMQ-LIFT.

### **11.2. Inadempimento IMQ - Limiti alla responsabilità**

Salvo nei casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di IMQ verso il Committente per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione o dall'inadempimento, totale o parziale, delle proprie obbligazioni oggetto del Contratto di certificazione/ispezione, sarà limitata all'ammontare massimo di tre (3) volte il compenso dovuto per l'attività di valutazione svolta al momento dell'errore o dell'omissione che ha cagionato il danno.

### **11.3. Clausola di decadenza**

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ, dovrà essere avanzata dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

#### 11.4. Esclusione di responsabilità di IMQ

Salvo i casi di dolo o colpa grave, anche nei casi di accertato inadempimento da parte di IMQ, resta escluso il risarcimento a favore del Committente dell'eventuale lucro cessante, come ad esempio, interruzione di attività aziendale, perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti.

## Art. 12. DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

### 12.1. Entrata in vigore del Contratto

Il Contratto di certificazione si considera entrato in vigore e vincolante a tutti gli effetti di legge, allorché il Committente avrà accettato per iscritto l'offerta IMQ entro il relativo termine di validità, avrà presentato Domanda di certificazione con accettazione integrale del presente Regolamento IMQ-LIFT e IMQ avrà confermato per iscritto l'Ordine del Committente. L'accettazione dell'offerta da parte del Committente costituisce Proposta irrevocabile.

### 12.2. Durata del Contratto

Il Contratto di certificazione, di cui il presente Regolamento IMQ-LIFT costituisce parte integrante e sostanziale, è stipulato a tempo determinato, a partire dalla data di entrata in vigore di cui all'art. 12.1.

Nel caso di attività che non prevedono la sorveglianza, il Contratto ha durata sino alla data di chiusura dell'attività, con esito positivo (emissione del certificato) o negativo; mentre nel caso in cui si prevede la sorveglianza annuale, il Contratto ha durata sino alla data di scadenza del certificato (allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità).

### 12.3. Facoltà di recesso

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, comunicando il recesso a mezzo PEC, raccomandata A/R o altra modalità valida agli effetti di legge, a firma del Legale Rappresentante, Procuratore, o persona munita di opportuna delega.

Il recesso da parte del Committente comporta la rinuncia alla certificazione, che cesserà pertanto di produrre i suoi effetti a partire dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte di IMQ.

Il Committente che recede dal Contratto prima dell'ottenimento della certificazione è tenuto al pagamento delle seguenti somme:

- qualora la comunicazione di recesso pervenga a IMQ prima dell'inizio delle attività, il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari:
  - per importi dell'offerta fino a 3.000 euro = 20% dell'importo dell'offerta;
  - per importi dell'offerta superiori a 3.000 euro = 10% dell'importo dell'offerta, con un minimo di 600 euro;
- nel caso in cui la comunicazione di recesso venga comunicata successivamente all'avvio dell'attività di prova/verifica, ma prima di completare l'iter di valutazione, il Committente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al cinquanta per cento (50%) di quanto dovuto per la certificazione;
- nel caso in cui la comunicazione di recesso venga comunicata al completamento dell'iter di valutazione, il Committente sarà tenuto al pagamento dell'intero importo dovuto per la certificazione.



Il Committente che recede dal Contratto dopo l'ottenimento della certificazione è tenuto a procedere al saldo di tutti gli importi fatturati da IMQ, secondo i termini contrattuali, nonché a corrispondere a IMQ gli importi per il mantenimento relativi al periodo in corso alla data di comunicazione del recesso, se quest'ultima avviene con un preavviso di almeno quindici (15) giorni dalla data di fatturazione degli importi di mantenimento.

*Allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità*

Relativamente agli allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità, il Committente che recede dal Contratto prima dell'ottenimento della certificazione è tenuto al pagamento delle seguenti somme:

- nel caso in cui il recesso venga comunicato durante l'esecuzione dell'audit di Fase 1, o al termine dello stesso, il Committente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al cinquanta per cento (50%) di quanto dovuto per la certificazione;
- nel caso in cui il recesso venga comunicato durante l'esecuzione dell'audit di Fase 2, o al termine dello stesso, il Committente sarà tenuto al pagamento dell'intero importo dovuto per la certificazione.

Il Committente che recede dal Contratto dopo l'ottenimento della certificazione è tenuto a procedere al saldo di tutti gli importi fatturati da IMQ, secondo i termini contrattuali, nonché a corrispondere a IMQ gli importi per il mantenimento relativi all'anno in corso.

In questa eventualità, restano in vigore - per il tempo residuo di validità del certificato - tutte le disposizioni del Contratto che sono funzionali al mantenimento della certificazione in conformità alla norma di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di IMQ di effettuare verifiche e ottenere informazioni, qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno, e agli obblighi previsti a carico del Committente nel presente Regolamento IMQ-LIFT. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche nel caso di recesso da parte del Committente con contestuale richiesta di mantenimento temporaneo della certificazione.

#### **12.4. Rinnovo**

Il Contratto può essere rinnovato solo in caso degli Allegati che prevedono la valutazione del Sistema di Qualità; in tutti gli altri casi, se il Committente richiede modifiche ad attività già concluse deve richiedere una nuova offerta e, quindi, sottoscrivere un nuovo Contratto di certificazione.

*Allegati che prevedono la valutazione del Sistema Qualità*

IMQ provvede, su richiesta del Committente da presentarsi almeno tre (3) mesi prima della scadenza del certificato, alla formulazione di una nuova offerta per il successivo ciclo di certificazione.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte del Committente, il Contratto si intende cessato a far data dal giorno successivo a quello di scadenza del certificato.

In ogni caso, la mancata esecuzione delle attività di ricertificazione entro il termine di validità del certificato, comporta la cessazione del Contratto a far data dal giorno successivo a quello di scadenza del certificato stesso.



## Art. 13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Regolamento generale protezione dati”), i dati personali direttamente forniti dal Committente ovvero tramite terzi, saranno trattati da IMQ al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il Committente (i “Dati personali”).

Il “Titolare del trattamento” dei Dati personali è IMQ S.p.A., società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l., con sede in via Quintiliano, 43 – 20138 Milano. L’indirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (di seguito il “RPD”) nominato è il seguente: [dpo@imgroup.it](mailto:dpo@imgroup.it).

I Dati personali saranno trattati per la prestazione del servizio indicato nell’offerta (il “Servizio”). La base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di dare esecuzione al Contratto di cui il Committente è parte, l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del Committente, la necessità di adempiere a obblighi legali, regolamentari o di accreditamento a cui è soggetto il Titolare del trattamento e, in taluni casi, l’interesse legittimo del Titolare del trattamento nell’ambito della gestione dei rapporti con la propria clientela. In ragione di quest’ultima base giuridica il Titolare del trattamento tratta i Dati personali (tipicamente anagrafici e/o di contatto) di referenti e legali rappresentanti delle persone giuridiche con cui intrattiene relazioni commerciali. In assenza di conferimento il Titolare del trattamento non potrà garantire il Servizio richiesto.

In relazione alle sopra menzionate finalità, il trattamento dei Dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati personali.

I Dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei rapporti contrattuali, fatta salva la conservazione dei dati per un ulteriore periodo di dieci (10) anni dalla scadenza dell’ultima prestazione eseguita, per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti.

I Dati personali potranno essere conosciuti da personale autorizzato al loro trattamento e potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti di accreditamento, Organismi di certificazioni, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni, Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza nonché a ogni altra Autorità competente in materia e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato la cui comunicazione si renda obbligatoria per legge o sia necessaria per l’esecuzione del Servizio. Detti soggetti tratteranno i Dati personali nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Dati personali potranno altresì essere comunicati a società terze o ad altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo, fornitori di servizi informatici, società di recupero del credito) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili del trattamento appositamente nominati che trattano i Dati personali è disponibile presso il Titolare del trattamento.

I Dati personali potranno essere altresì comunicati ai fini dell’esecuzione del Servizio a società del Gruppo IMQ nonché a Enti di accreditamento e/o organismi di certificazione sito al di fuori dell’Unione Europea.



Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale protezione dati, il Committente potrà in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica o cancellazione, di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei propri dati inviando un'apposita richiesta all'indirizzo del RPD: [dpo@imgroup.it](mailto:dpo@imgroup.it).

Il Committente ha il diritto di proporre reclamo a una Autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR che per il territorio italiano è il Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità previste sul sito internet [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## **Art. 14. RECLAMI E RICORSI**

### **14.1. Reclami**

Il Committente, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami sull'operato di IMQ, o sulle Organizzazioni certificate da IMQ, esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso, con le modalità previste sul sito web [www.img.it](http://www.img.it) nella pagina <https://www.img.it/it/contattaci>. IMQ avrà cura di trattare il reclamo secondo le proprie procedure, descritte nell'apposita sezione del suddetto sito web.

### **14.2. Ricorsi**

Il Committente può presentare ricorso contro le decisioni assunte da IMQ in merito all'esito della valutazione della conformità, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, esponendo e motivando le ragioni del ricorso stesso, con le modalità previste sul sito web [www.img.it](http://www.img.it) nella pagina <https://www.img.it/it/contattaci>.

IMQ avrà cura di trattare il ricorso secondo le proprie procedure, descritte nell'apposita sezione del suddetto sito web. La decisione in merito al ricorso, assunta da un Comitato costituito da persone non coinvolte nelle attività di valutazione della conformità oggetto di ricorso, sarà comunicata al Committente da IMQ entro quattro (4) mesi dalla data di ricezione del ricorso.

## **Art. 15. SEGNALAZIONI DA PARTE DEL MERCATO**

Nel caso in cui pervengano segnalazioni da parte del mercato relative a un prodotto in Allegato IV (parte A e B) che mettono in evidenza delle problematiche a questo legate, viene effettuato quanto segue:

1. verifica della veridicità della segnalazione arrivata;
2. in caso positivo, analisi del problema segnalato e delle cause che lo hanno provocato;
3. segnalazione della problematica al Committente e contestuale sospensione del certificato;
4. individuazione delle azioni da intraprendere di concerto con il Committente;
5. verifica della corretta attuazione delle azioni pianificate e, in caso positivo, ripristino del certificato sospeso.

Nel caso in cui arrivino segnalazioni da parte del mercato relative a un allegato che prevede la valutazione del Sistema Qualità che mettono in evidenza delle problematiche a questo legate, viene effettuato quanto segue:

1. verifica della veridicità della segnalazione arrivata;
2. in caso positivo, analisi del problema segnalato e delle cause che lo hanno provocato;

3. segnalazione della problematica al Committente e richiesta di presa in carico della segnalazione;
4. individuazione delle azioni da intraprendere da parte del Committente;
5. inoltro di tali azioni all'Organismo Notificato per successiva approvazione;
6. verifica della corretta attuazione ed efficacia delle azioni pianificate (es. tramite evidenze documentali, con sorveglianza successiva, con visita straordinaria);
7. in caso di esito positivo della verifica, conferma al Committente del mantenimento del certificato in essere; o in caso di esito negativo, individuazione di ulteriori azioni da intraprendere come dal punto 4 e a seguire.

## **Art. 16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

### **16.1. Legge applicabile**

Il Contratto di certificazione, di cui il presente Regolamento IMQ-LIFT costituisce parte integrante e sostanziale, è disciplinato dalla legge italiana.

### **16.2. Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del Contratto di certificazione – di cui il presente regolamento IMQ-LIFT costituisce parte integrante e sostanziale - comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.